



Comune di Borgo Chiese

Servizio Segreteria e affari generali

Fascicolo 2025- – Classe 2.7/2025

Numero e data protocollo associati al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.

Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CONCESSIONE MALGHE COMUNALI

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 35 di data 10.04.2025, l'Amministrazione intende procedere alla concessione in godimento di fondi rustici e pascoli annessi (unità di pascolo) delle seguenti Malghe:

UNITA' DI PASCOLO - MALGA	STAGIONI DI ALPEGGIO	CANONE A BASE DI GARA	SUPERFICIE NETTA PASCOLABILE (HA)	N. UBA (CARICO MINIMO)
SEROLLO	2025-2027	Euro 3.900,00	83,2	65
SERONDINE- BREALONE- VALLISELLE	2025-2030	Euro 5.200,00	178,7	135
CAMPIELLO-BISSOLO-BOSCO	2025-2030	Euro 2.700,00	66,6	60

Per partecipare alla manifestazione di interesse i soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere iscritti alla Sezione I o II dell'Archivio Provinciale delle Imprese Agricole (APIA) o archivio/elenco analogo per gli agricoltori fuori provincia.
- essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ai sensi della Legge n. 580/93 in forma singola o attraverso ditta/società agricola.

Costituisce requisito preferenziale essere giovani imprenditori agricoli come previsto dall'articolo 6 comma 4 bis del D.Lgs. 228/2001.

Eventuali interessati alla concessione in uso possono inoltrare manifestazione di interesse, utilizzando il fac simile allegato, con invio al Comune di Borgo Chiese

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23.04.2025

con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano all'ufficio Protocollo del Comune
- tramite PEC all'indirizzo: comune@pec.comune.borgochiese.tn.it
- tramite raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo sopra indicato

Il presente avviso è pubblicato all'albo telematico dal 16.04.2025 e sul sito istituzionale dell'ente all'interno dell'Amministrazione trasparente alla sezione bandi di gara e contratti.

COMUNE DI BORGO CHIESE

Piazza San Rocco, 20 - 38083 Borgo Chiese (Tn)

Tel. 0465 621001 int. 1 o 2 - info@comune.borgochiese.tn.it

comune@pec.comune.borgochiese.tn.it - www.comune.borgochiese.tn.it

C.F. e P.IVA 02402160226





Comune di Borgo Chiese

Servizio Segreteria e affari generali

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, La informiamo che i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione; il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse; titolare del trattamento è il Comune di Borgo Chiese; Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, via Torre Verde n 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet www.comunitrentini.it. L'informazione completa è a disposizione sul sito del Comune.

Il Sostituto Responsabile del Servizio Amministrazione e Affari Generali

Mazzocchi Manuela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e ss.mm..

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (Art. 3 bis D. Lgs. 82/2005). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Allegati:

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 10.04.2025 e relativi allegati.
- Modello per Manifestazione di interesse, distinto per ogni Malga.

COMUNE DI BORGO CHIESE

Piazza San Rocco, 20 - 38083 Borgo Chiese (Tn)

Tel. 0465 621001 int. 1 o 2 - info@comune.borgochiese.tn.it

comune@pec.comune.borgochiese.tn.it - www.comune.borgochiese.tn.it

C.F. e P.IVA 02402160226



ALLEGATO-Manifestazione di interesse-CAMPIELLO-BISSOLO-BOSCO

Spett.le
COMUNE DI BORGO CHIESE
Piazza San Rocco, 20
38083 BORGO CHIESE (TN)

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la concessione in godimento di fondi rustici e pascoli annessi di Malga CAMPIELLO-BISSOLO-BOSCO per le stagioni di alpeggio 2025-2030

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
in nome e per conto proprio
(oppure)
legale rappresentante della ditta _____
con sede legale in _____ via _____ n. _____
C.F./P.IVA _____
recapito telefonico _____ indirizzo PEC _____
e-mail _____

Con la presente, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di falsa dichiarazione saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.446,

MANIFESTA INTERESSE

Ad essere invitato a presentare offerta per la concessione in godimento di Malga CAMPIELLO-BISSOLO-BOSCO per le stagioni di alpeggio 2025-2030.

UNITA' DI PASCOLO - MALGA	STAGIONI DI ALPEGGIO	CANONE A BASE DI GARA	SUPERFICIE NETTA PASCOLABILE (HA)	N. UBA (CARICO MINIMO)
CAMPIELLO-BISSOLO-BOSCO	2025-2030	Euro 2.700,00	66,6	60

alle condizioni previste nell'avviso di manifestazione di interesse e relativi allegati.

A TAL FINE DICHIARA:

- ☐ Di accettare integralmente le condizioni stabilite nel disciplinare allegato alla delibera di Giunta n. 35 relativa alla procedura in oggetto e, in particolare, di essere consapevole che la presente indagine non ingenera alcun affidamento negli operatori economici consultati e non vincola in alcun modo il Comune di Borgo Chiese, che sarà libero di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di esclusiva competenza, la procedura avviata, senza che i soggetti consultati possano vantare alcuna pretesa.

Di possedere i seguenti requisiti di **IDONEITÀ PROFESSIONALE**:

- ☐ Essere iscritto alla Sezione I o II dell'Archivio Provinciale delle Imprese Agricola (APIA) della Provincia Autonoma di Trento ovvero in archivio/elenco analogo per gli agricoltori fuori provincia.
- ☐ Essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ai sensi della Legge n. 580/93 in forma singola o attraverso ditta/società agricola.

Dichiara inoltre di:

- ☐ essere a conoscenza che il Comune di Borgo Chiese si riserva il diritto di procedere a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni.
- ☐ essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questo Operatore non verrà invitato a presentare offerta e sarà segnalato all'ANAC e/o alle autorità competenti.
- ☐ aver preso visione dell'informativa sul trattamento dati personali di cui all'avviso di manifestazione di interesse.

Dichiara inoltre quale requisito di preferenza ma comunque non necessario per la partecipazione:

- ☐ essere giovane imprenditore agricolo, come previsto dall'articolo 6 comma 4 bis del D.Lgs. 228/2001

Luogo e data _____

FIRMA

Allegato: copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

ALLEGATO-Manifestazione di interesse-SERODINE-BREALONE-VALLISELLE

Spett.le
COMUNE DI BORGO CHIESE
Piazza San Rocco, 20
38083 BORGO CHIESE (TN)

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la concessione in godimento di fondi rustici e pascoli annessi di Malga SERODINE-BREALONE-VALLISELLE per le stagioni di alpeggio 2025-2030

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
in nome e per conto proprio
(oppure)
legale rappresentante della ditta _____
con sede legale in _____ via _____ n. _____
C.F./P.IVA _____
recapito telefonico _____ indirizzo PEC _____
e-mail _____

Con la presente, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di falsa dichiarazione saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.446,

MANIFESTA INTERESSE

Ad essere invitato a presentare offerta per la concessione in godimento di Malga SERODINE-BREALONE-VALLISELLE per le stagioni di alpeggio 2025-2030.

UNITA' DI PASCOLO - MALGA	STAGIONI DI ALPEGGIO	CANONE A BASE DI GARA	SUPERFICIE NETTA PASCOLABILE (HA)	N. UBA (CARICO MINIMO)
SERODINE-BREALONE-VALLISELLE	2025-2030	Euro 5.200,00	178,7	135

alle condizioni previste nell'avviso di manifestazione di interesse e relativi allegati.

A TAL FINE DICHIARA:

- ☐ Di accettare integralmente le condizioni stabilite nel disciplinare allegato alla delibera di Giunta n. 35 relativa alla procedura in oggetto e, in particolare, di essere consapevole che la presente indagine non ingenera alcun affidamento negli operatori economici consultati e non vincola in alcun modo il Comune di Borgo Chiese, che sarà libero di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di esclusiva competenza, la procedura avviata, senza che i soggetti consultati possano vantare alcuna pretesa.

Di possedere i seguenti requisiti di **IDONEITÀ PROFESSIONALE**:

- ☐ Essere iscritto alla Sezione I o II dell'Archivio Provinciale delle Imprese Agricola (APIA) della Provincia Autonoma di Trento ovvero in archivio/elenco analogo per gli agricoltori fuori provincia.
- ☐ Essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ai sensi della Legge n. 580/93 in forma singola o attraverso ditta/società agricola.

Dichiara inoltre di:

- ☐ essere a conoscenza che il Comune di Borgo Chiese si riserva il diritto di procedere a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni.
- ☐ essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questo Operatore non verrà invitato a presentare offerta e sarà segnalato all'ANAC e/o alle autorità competenti.
- ☐ aver preso visione dell'informativa sul trattamento dati personali di cui all'avviso di manifestazione di interesse.

Dichiara inoltre quale requisito di preferenza ma comunque non necessario per la partecipazione:

- ☐ essere giovane imprenditore agricolo, come previsto dall'articolo 6 comma 4 bis del D.Lgs. 228/2001

Luogo e data _____

FIRMA

Allegato: copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

ALLEGATO-Manifestazione di interesse-SEROLLO

Spett.le
COMUNE DI BORGO CHIESE
Piazza San Rocco, 20
38083 BORGO CHIESE (TN)

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la concessione in godimento di fondi rustici e pascoli annessi di Malga SEROLLO per le stagioni di alpeggio 2025-2027

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
in nome e per conto proprio
(oppure)
legale rappresentante della ditta _____
con sede legale in _____ via _____ n. _____
C.F./P.IVA _____
recapito telefonico _____ indirizzo PEC _____
e-mail _____

Con la presente, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di falsa dichiarazione saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.446,

MANIFESTA INTERESSE

Ad essere invitato a presentare offerta per la concessione in godimento di Malga SEROLLO per le stagioni di alpeggio 2025-2027.

UNITA' DI PASCOLO - MALGA	STAGIONI DI ALPEGGIO	CANONE A BASE DI GARA	SUPERFICIE NETTA PASCOLABILE (HA)	N. UBA (CARICO MINIMO)
SEROLLO	2025-2027	Euro 3.900,00	83,2	65

alle condizioni previste nell'avviso di manifestazione di interesse e relativi allegati.

A TAL FINE DICHIARA:

- ☐ Di accettare integralmente le condizioni stabilite nel disciplinare allegato alla delibera di Giunta n. 35 relativa alla procedura in oggetto e, in particolare, di essere consapevole che la presente indagine non ingenera alcun affidamento negli operatori economici consultati e non vincola in alcun modo il Comune di Borgo Chiese, che sarà libero di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di esclusiva competenza, la procedura avviata, senza che i soggetti consultati possano vantare alcuna pretesa.

Di possedere i seguenti requisiti di **IDONEITÀ PROFESSIONALE**:

- ☐ Essere iscritto alla Sezione I o II dell'Archivio Provinciale delle Imprese Agricola (APIA) della Provincia Autonoma di Trento ovvero in archivio/elenco analogo per gli agricoltori fuori provincia.

- ☐ Essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ai sensi della Legge n. 580/93 in forma singola o attraverso ditta/società agricola.

Dichiara inoltre di:

- ☐ essere a conoscenza che il Comune di Borgo Chiese si riserva il diritto di procedere a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni.
- ☐ essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questo Operatore non verrà invitato a presentare offerta e sarà segnalato all'ANAC e/o alle autorità competenti.
- ☐ aver preso visione dell'informativa sul trattamento dati personali di cui all'avviso di manifestazione di interesse.

Dichiara inoltre quale requisito di preferenza ma comunque non necessario per la partecipazione:

- ☐ essere giovane imprenditore agricolo, come previsto dall'articolo 6 comma 4 bis del D.Lgs. 228/2001

Luogo e data _____

FIRMA

Allegato: **copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità**

Disciplinare Tecnico - Economico per la concessione in uso dell'alpeggio di Malga Serollo

L'Amministrazione Comunale di Borgo Chiese vuole valorizzare l'insieme degli alpeggi di proprietà. Per perseguire questo obiettivo la proprietà ha messo in campo alcune azioni, tra cui la definizione di un regolamento d'uso del bene: il disciplinare tecnico. Questo documento è redatto allo scopo di definire le superfici interessate, le modalità del pascolamento ed i compiti degli attori coinvolti; in particolare definisce i modi di un'equilibrata conduzione del pascolo associata ad un'appropriata gestione dei vari aspetti inerenti l'alpeggio quale entità multifunzionale.

TITOLO I ASPETTI GENERALI

Art.1 - Oggetto

Il presente regolamento denominato **"Disciplinare Tecnico - Economico"** fa parte integrante - ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 - del contratto di concessione di Malga Serollo nel Comune di Borgo Chiese (TN).

L'oggetto del contratto consiste nell'utilizzazione della malga considerata nel complesso di pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Art. 2 - Descrizione dei pascoli

Le superfici qui definite e regolate rappresentano le porzioni di territorio realisticamente pascolabili su cui la proprietà ritiene tassatorio l'esercizio del pascolamento. Esse sono comprese nelle UPAS dello Schedario ufficiale PAT ma non ne sono necessariamente coincidenti in termini di estensione.

Le aree oggetto del presente Disciplinare sono definite dall'elenco che segue e dalle cartografie (catastali e foto aeree) allegate.

Unità di pascolo	Area pascolabile netta (ha)	Particelle catastali	Area lorda interessata(mq)	Area tot catasto (mq)	Comune Catastale	Bestiame
Malga Serollo	83,2	.101	104,1	104,1	Bione	Bovini Ovicaprini
		.102	217,4	217,4		
		.102	32,3	32,3		
		.249	67,9	67,9		
		.249	22,7	22,7		
		.256	21,4	21,4		
		.317	435,9	435,9		
		.318	27,3	27,3		
		.318	12,7	12,7		
		1891	1.384,7	1.314.338,6		
		1892	99.082,4	923.437,8		

Unità di pascolo	Area pascolabile netta (ha)	Particelle catastali	Area lorda interessata(mq)	Area tot catasto (mq)	Comune Catastale	Bestiame
		1893	1.252.641,8	1.326.634,1		
		1894	154.222,8	445.170,8		
		5176	53,9	920.642,2	Condino	

La consistenza degli edifici con i relativi impianti ed attrezzature interne è dettagliatamente elencata nell'inventario presente negli uffici comunali. Tra gli immobili essa comprende:

- n° 1 fabbricato con una parte destinata al pastore e alla lavorazione del latte;
- n° 2 fabbricati destinati al ricovero degli animali.

È fatto obbligo di:

- produzione di latte;
- trasformazione dello stesso all'interno del caseificio della malga;
- vendita dei prodotti caseari qui prodotti, all'interno delle strutture della malga, durante la stagione di alpeggio.

Vi è la possibilità di svolgere attività agrituristica.

È inteso che tali attività siano svolte ai sensi della relativa legislazione di settore.

Art. 3 - Destinazione del pascolo (in relazione al bestiame alpeggiato)

Sulla base di questo Disciplinare Tecnico, la malga in oggetto è destinata prioritariamente all'allevamento di:

- ☒ vacche da latte
- ☒ bovini in allevamento
- ☐ bovini da ingrasso
- ☒ ovicaprini da allevamento/carne/latte
- ☐ equini

In generale è da evitare il pascolo promiscuo di giovenche da riproduzione e vacche nutrici con vitello.

Art. 4 - Durata della monticazione

Il periodo di monticazione, fissato in almeno 90 giorni, potrà di regola iniziare dopo il 15 maggio d'ogni anno e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee. Tenuto conto delle condizioni stazionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico, la data di monticazione ottimale potrà variare di anno in anno. Data l'importanza dell'inizio della monticazione a fini di gestione di un buon pascolo ed anche la varietà stagionale, viene definito il periodo compreso tra 25 maggio e 20 giugno, cominciando dalle parti basse, come tassativo per il caricamento di questo alpeggio; fatta salva richiesta motivata di proroga.

Eventuali anticipi, ritardi o proroghe del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà, tenuto conto delle condizioni stagionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico.

Art. 5 - Determinazione del carico

Il carico minimo previsto è di:

- 65 U.B.A.

Tale valore è da intendere esteso per tutto il periodo di monticazione

NB: U.B.A. (unità bovine adulte) così determinabili:

- 1 vacca da latte = 1,0 U.B.A;
- 1 bovino sopra i 2 anni = 1,0 U.B.A;
- 1 bovino da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A;
- 1 bovino sotto i 6 mesi = 0,4 U.B.A;
- 1 ovicaprino adulto (oltre 6 mesi) = 0,15 U.B.A;
- 1 cavallo sopra 1 anno = 1,0 U.B.A;
- 1 cavallo sotto 1 anno = 0,6 U.B.A;
- 1 asino e mulo sopra 6 mesi = 0,5 U.B.A.

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico stabilito. Tale valore potrà essere rivisto in accordo con il proprietario sulla base di particolari andamenti stagionali e/o evidenze sperimentali basate sul pascolamento effettivo dell'intera area.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico nel modo che riterrà più opportuno.

Le U.B.A. mancanti saranno addebitate al concessionario sulla base dell'art. 26 (salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria) e comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora il pascolo non venga caricato con il numero minimo U.B.A. stabilite, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il pascolo non sia monticato il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone per la concessione in uso, e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art. 6 - Limitazione alle categorie di animali monticati

In relazione a quanto disposto dall'art. 2 del presente Disciplinare Tecnico - Economico, il pascolo è utilizzato principalmente per il pascolo di bovini ed ovicaprini, salvo quanto indicato all'art. 3.

In particolare al bestiame dovrà essere riconosciuta caratteristica di forte adattabilità al pascolo alpino, anche in luoghi difficili e impervi. In coerenza con l'obiettivo del mantenimento funzionale del pascolo, sono da favorire la presenza di razze in via di estinzione quali: Rendena e Grigio Alpina (bovini), Fiemmese – Tingola e Pusterese (ovini), Bionda dell'Adamello e Mochena (caprini) in virtù della loro riconosciuta capacità di sfruttamento anche dei pascoli difficili.

Almeno 35 U.B.A. dovranno riguardare bovini in lattazione.

Le limitazioni alle categorie di animali monticati sono le seguenti:

- la presenza di capi ovi-caprini è ammessa nella percentuale massima del 25%
- la presenza di capi equini è ammessa nella percentuale massima del 10%.

Art. 7 – Condizioni igienico – sanitarie

Il concessionario si impegna a rispettare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

Il concessionario si impegna a rispettare l'obbligo di non accettare al pascolo animali sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione ed attenersi ad ogni altra norma o prescrizione dell'autorità veterinaria.

Il concessionario si impegna ad uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività alpestre in rapporto a malattie infettive e contagiose, in particolare:

- si impegna a far pervenire all'Autorità sanitaria competente prima della monticazione l'idonea certificazione atta a dimostrare che gli animali da monticare sono indenni da malattie infettive o diffuse indicate dalla stessa Autorità;
- si impegna a non caricare bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza;
- nel caso di sospetto di malattie contagiose, il concessionario si impegna a denunciare immediatamente il fatto all'Autorità sanitaria e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dalla stessa;

Il concessionario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni verso la proprietà nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive. Inoltre nel caso di decesso di capi, il concessionario dovrà effettuare il pronto e corretto smaltimento delle carcasse.

Il concessionario ha l'obbligo, per la durata del contratto di affitto, di sottoporre la propria azienda alla valutazione del benessere animale secondo standard riconosciuti dalle autorità competenti in materia.

Eventuali ulteriori indicazioni relative a norme di profilassi che potrebbero rendersi necessarie, saranno comunicate annualmente entro 60 gg dall'inizio della stagione monticatoria.

Art. 8 – Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi (es. imbiancatura locali, pulizia locali, canali e cisterne, staccionate, riparazioni minimali, ecc.). Al concessionario competono pure le manutenzioni degli impianti di abbeverata, delle staccionate, delle opere di miglioramento dei pascoli, degli impianti di protezione da grandi carnivori svolte negli anni precedenti ad opera della proprietà oppure nuovi interventi la cui tipologia e quantità sono indicate nel presente disciplinare e nel verbale di consegna dell'alpeggio.

L'elenco delle attrezzature interne è dettagliato nell'inventario presente negli uffici comunali e controfirmato dal concessionario.

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario, una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito è contestato per iscritto al concessionario che, entro quindici giorni, si impegna a provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dalla proprietà. In difetto, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto (art. 28), la proprietà realizza gli interventi, recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata.

In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo all'Ente concedente in ordine alla gestione degli immobili e delle aree, la cui manutenzione ordinaria è a carico del concessionario. Il concessionario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine, in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in concessione in uso e la loro migliore manutenzione ordinaria.

Art. 9 – Migliorie (Interventi di miglioramento)

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo della concessione in uso, di eseguire opere di miglioramento (es. sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, lotti di legname, etc.) senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi. Nel caso di allargamenti o interventi di miglioramento del pascolo, la superficie oggetto del miglioramento, durante il primo anno successivo all'intervento, dovrà essere esclusa a cura del gestore dalla attività di pascolo – salvo diversa decisione del proprietario – tramite apposita recinzione, al fine di garantire lo sviluppo dello strato erbaceo nel migliore dei modi.

Le migliorie da eseguire da parte del concessionario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla proprietà che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti.

Per le migliorie realizzate senza autorizzazione durante il periodo della concessione in uso, il conduttore a semplice richiesta della proprietà, se questa lo riterrà opportuno, avrà l'obbligo della remissione in ripristino a proprie spese.

Sono a carico del concessionario, quale norma ordinaria e compresa nel contratto, i seguenti interventi:

- miglioramento annuale di un'area di 5.000 mq con interventi di sfalcio per 2 volte l'anno di specie quali ortiche e altre nitrofile (senecio, ortiche, ecc.). Il primo sfalcio dovrà essere effettuato tempestivamente entro 10 giorni dalla monticazione mentre il secondo nei successivi 30 giorni;
- oppure il taglio manuale di piccole piante forestali o arbusti che invadono il pascolo su un'area di superficie di 5.000 mq; in alternativa, un unico passaggio con mezzo trincia-martellante su trattore in aree invase da rododendro, ginepro nano, ontano verde o Deschampsia.
- in alternativa, un unico passaggio con mezzo trincia-martellante su trattore in aree invase da rododendro, ginepro nano, ontano verde, o Deschampsia.
- concentramento e stazionamento della mandria bovina per brevi lassi di tempo – tramite filo pastore – in aree di limitate dimensioni (< a 1ha) invase da cardi o felci al fine di contenerne lo sviluppo, durante il primo mesi di monticazione.
- concentramento e stazionamento notturno del gregge ovicaprino – qual ora presente, tramite filo pastore – in aree di limitate dimensioni (< a 1ha) invase da arbusti (ontano verde, rododendro, ginestra, ecc.) al fine di contenerne lo sviluppo (interventi di mandatura);
- la realizzazione di piste lungo il pascolo, la sistemazione di aree danneggiate da cinghiale

Il concessionario è tenuto a compiere tutti i su menzionati interventi di miglioramento, sul pascolo e sulla viabilità, che siano indicati espressamente per qualità ed entità nel verbale di consegna annuale. Qualora non vi provveda il concessionario, l'Ente proprietario può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dal contratto.

La localizzazione delle superfici come pure le modalità e la tempistica saranno annualmente indicate all'interno del verbale di consegna della malga stessa.

Art. 10 – Oneri generali a carico del concessionario

Durante la durata del contratto il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

Il concessionario o i propri collaboratori a vario titolo dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

La malga e le superfici di pascolo concesse dovranno essere alpeggiate dal concessionario in proprio con famigliari o dipendenti, senza alcuna possibilità di sub concessione o di cessione del contratto. Nel caso di gestione tramite dipendenti dell'azienda o tramite collaboratori a qualsiasi titolo, il concessionario dovrà aver cura di trasmetterne contestualmente la presenza al Comune la documentazione utile a dimostrare la regolarità del rapporto lavorativo.

Nello svolgimento delle attività d'alpeggio il concessionario si impegna ad applicare tutte le normative antinfortunistiche (D. Lgs 81-2008), previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti.

Il concessionario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente disciplinare, pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

Qualunque danno o rottura, la cui riparazione non compete al concessionario, va segnalata immediatamente anche in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.

Durante il periodo della concessione in uso, il conduttore è ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, il concessionario si impegna ad avvisare immediatamente la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

Il concessionario dovrà garantire la presenza permanente e continua del personale per la condotta al pascolo degli animali, al fine di salvaguardarne la sicurezza e garantire il corretto ed uniforme pascolamento dell'intera prateria assegnata agli animali per quel giorno.

Il concessionario si impegna a partecipare ad eventuali manifestazioni culturali promosse da Comune o locale APT all'interno della malga e a fiere dimostrative dei prodotti di malga.

È auspicabile che il personale abbia un atteggiamento disponibile ed accogliente nei confronti degli escursionisti che potrebbero chiedere informazioni sul luogo o sulla tradizione della malga.

Il concessionario si impegna ad utilizzare strumenti di gestione (abbeveratoi, recinzioni, ecc.) del pascolo che siano in linea con i canoni paesaggistici locali.

Tutti gli adempimenti stagionali previsti dal presente disciplinare (compresi gli oneri particolari, concimazioni, ecc.) dovranno essere tassativamente completati entro il trenta ottobre dello stesso anno, al fine di permettere la redazione del verbale di scarico da parte degli organi competenti.

Qualora l'ente proprietario intenda presentare progetti di miglioramento di aree comprese nel presente disciplinare, il concessionario si impegna a togliere per il periodo necessario dal proprio fascicolo aziendale le aree oggetto del progetto, nell'anno precedente la domanda di finanziamento, allo scopo di evitare sovrapposizioni nel caso di richiesta di contributo pubblico.

Art. 11 – Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga

Nella conduzione della malga il concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- 1) il bestiame di proprietà del conduttore al 31 dicembre dell'anno precedente la monticazione, deve rappresentare almeno il 60% delle U.B.A. monticate, salvo diversa disposizione del Comune;
- 2) il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione", comprese le date di nascita di ciascun animale, di carico e di scarico;
- 3) l'eventuale pascolo in bosco e la custodia del bestiame vanno effettuati nel rispetto dell'art. 19;
- 4) se presenti, i suini sono limitati al numero sufficiente al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame e comunque nel rispetto delle normative sanitarie in materia di peste suina;
- 5) i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti al pascolo solo se in regola con le norme sanitarie e assicurative. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno ed alla custodia del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi e non devono rappresentare una minaccia per gli escursionisti che frequentano l'area in cui staziona il bestiame;
- 6) i cani da guardiania sono ammessi per la sola mandria di ovicaprini e di bovini giovani; la presenza di cani da guardiania va segnalata con apposito cartello e la loro custodia diurna deve essere tassativamente accompagnata dalla presenza del pastore, mentre durante le ore notturne dovranno rimanere con la mandria all'interno di apposita recinzione;
- 7) la proprietà può autorizzare il collocamento di apiari opportunamente recintati previa comunicazione al concessionario;
- 8) la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga deve essere raccolta nelle aree indicate annualmente in fase di consegna, previa presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti. È fatto divieto di fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Essa va accumulata e conservata anche per i bisogni della stagione monticatoria successiva;
- 9) vi è l'obbligo della lavorazione del latte prodotto e della vendita diretta presso la malga dei prodotti caseari derivati; va garantita la disponibilità dei prodotti presso il punto vendita nella malga durante la stagione monticatoria come pure la varietà dell'offerta;
- 10) la rimozione dal pascolo delle recinzioni mobili ad ogni fine stagione;
- 11) al fine di tutelare le risorse idriche presenti (si veda la cartografia allegata) - in ottemperanza all'art.21 delle norme di attuazione del PUP (aggiornate con Delibera 1197/2023) che recepisce a livello provinciale l'art.94 del D. Lgs.152/2006 - è fatto:
 - effettuare un pascolamento veloce nelle "Zone di rispetto e di protezione idrogeologica" evitando una permanenza prolungata del bestiame in tali zone;
- 12) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, il concessionario si impegna a:
 - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - effettuare la manutenzione ordinaria di strade d'accesso all'alpe, fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
 - chiusura e scarico a fine stagione degli impianti (abbeveratoi, vasche liquame, impianto idraulico);
 - provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione delle stalle, di tutti i locali e delle pertinenze esterne alla malga;
 - pulire la vasca imhoff a fine contratto o al bisogno, con consegna del formulario da parte di ditta specializzata;

- trasportare a valle i rifiuti presenti derivanti dall'attività di malga;
- imbiancare i locali della casina a fine contratto;
- pulire il camino ogni fine stagione e autocertificarne la corretta esecuzione.

Art. 12 – Oneri per la proprietà

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, la proprietà potrà provvedere a:

- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio ed eventuali opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con il concessionario;
- concedere in uso al concessionario un locale per il periodo invernale, quale magazzino per attrezzature inerenti l'alpeggio;
- segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli lungo le strade di accesso aperte al traffico che riportino il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo;
- a richiesta, fornire indicazione grafica di carta con localizzazione geografica, per il confezionamento dei prodotti di malga.

Il proprietario declina qualsiasi responsabilità relativa a danni da cinghiali a carico del cotico.

Art. 13 – Occupazione suolo di pascolo

Per l'occupazione stabile del terreno pascolivo e quando l'occupazione stessa non si estenda a più di 1 ettaro, il concessionario non avrà diritto ad alcuna diminuzione del canone di concessione. Per qualunque taglio di piante che venisse eseguito direttamente o indirettamente dalla proprietà durante la validità della concessione, nell'ambito del pascolo, non si farà luogo a compenso alcuno in favore del concessionario e ciò sia per l'eventuale occupazione del pascolo con le piante abbattute e con le ramaglie, sia per l'eventuale divieto del pascolo conseguente al taglio, sia per le altre operazioni forestali.

Non è previsto indennizzo alcuno per il transito nelle aree di pascolo relative ad interventi di esbosco o accumulo legname, fatto salvo quanto sopra.

Art. 14 – Responsabilità civili

Durante il periodo di monticazione il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività.

Art. 15 – Durata della concessione in uso

La durata della concessione in uso è definita nel contratto.

Art. 16 – Divieto di subconcessione

È espressamente vietata la subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 17 – Cauzione

A titolo cautelativo l'ente proprietario chiede al concessionario un deposito cauzionale infruttifero pari ad 1 annualità dell'importo di contratto a garanzia degli obblighi contrattuali nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza del concessionario. Detta cauzione sarà restituita successivamente alla scadenza del periodo della concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto. La quota eventualmente utilizzata dal proprietario per realizzare interventi di inadempienza certificati nel verbale di riconsegna annuale, va reintegrata dal concessionario entro 30 gg dalla notifica.

TITOLO II ASPETTI TECNICI

Art. 18 – Generalità

Il concessionario si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

La conduzione tecnica dell'alpeggio, per le parti non definite in questo disciplinare, va effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla norma relativa ai "Pagamenti agro-ambientali" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (o successive edizioni) e dalle relative disposizioni attuative.

Art. 19 – Gestione degli animali al pascolo

- 1) Tutta la superficie percorribile del pascolo va integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Il pascolamento dovrà riguardare tutta la superficie pascolabile individuata dalle cartografie allegate; la superficie stessa dovrà essere percorsa per intero entro la prima metà di luglio e almeno due volte per ogni stagione monticatoria;
- 2) vanno tassativamente rispettate le indicazioni di rispetto idrogeologico di cui al punto 10, art. 11;
- 3) va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio; la stabulazione notturna del bestiame non dovrà interessare consecutivamente le stesse superfici per oltre 5 giorni e potrà interessare preferibilmente superfici invase da arbusti (rododendro, ontano verde, ecc.);
- 4) va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile attuando un pascolamento veloce;
- 5) il bestiame non va trattenuto nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale se sprovvisti di apposite recinzioni;
- 6) il pascolamento su superfici a pascolo alberato è consentito all'interno delle aree comprese nelle cartografie allegate;
- 7) è fatto divieto di stabulazione all'interno della stalla, fatti salvi il periodo di mungitura e situazioni di pericolo legate ad eventi meteorici estremi o in presenza di situazioni di criticità (predazioni ripetute in breve lasso di tempo o segnalazione da parte del competente Servizio PAT) legate alla presenza di grandi carnivori; in caso di stabulazione all'aperto ed in presenza di grandi carnivori è fatto obbligo di uso di recinzioni appropriate, in linea con indicazioni della D.G.P. 1522, 10.09.21;
- 8) nelle aree con pendenze ridotte il pascolamento viene condotto attraverso l'uso di filo pastore entro superfici ridotte (< di 5 ha), iniziando dalle aree a più bassa quota o in condizioni di più ridotta fertilità; nello specifico verranno monticate inizialmente le aree in pendici a esposizione sud a monte della strada che conduce a Romanterra mentre i campivoli verranno adibiti al pascolo

serale e notturno; i pali montanti e/o le staccionate che potranno eventualmente venire sistemate dalla proprietà lungo il pascolo hanno lo scopo di facilitare l'utilizzo del filo pastore; le aree di impiego del filo pastore verranno definite in sede di consegna e comunque non riguardano le praterie d'alta quota;

- 9) è da favorire l'uso del carro mungitura quale strumento per una migliore utilizzazione del pascolo e per il miglioramento della produzione lattifera;
- 10) non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti per il contenimento della flora infestante; tali superfici sono individuate in fase di consegna nei modi definiti dall'art. 9.

Art. 20 – Integrazioni alimentari

- 1) Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari confezionate agli animali nonché il posizionamento di grandi silos esternamente alla stalla;
- 2) è possibile fornire agli animali bovini e caprini concentrati (mangimi) fino ad un max del 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca (max $0,25 \times 18 = 4,5$ kg per i bovini). I quantitativi sono indicati e fissati nel verbale di consegna e/o di carico della malga;
- 3) è vietato l'impiego di balloni di foraggio – salvo accordo con la proprietà in conseguenza di situazioni di emergenza.

Art. 21 – Concimazione e gestione delle deiezioni

Per la concimazione del pascolo si provvederà mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni. Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- 1) non è possibile asportare il letame dalla malga;
- 2) il liquame eventualmente prodotto dal bestiame in stalla va accumulato nell'apposita vasca, asportato e distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione nelle località e secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre);
- 3) nelle zone infestate da piante ammoniacali come pure in aree a torbiera si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;
- 4) non è ammesso l'uso di concimi minerali;
- 5) è vietata l'immissione nel pascolo di liquame o letame proveniente dal fondovalle.

Art. 22 – Lavorazioni del latte

La lavorazione del latte deve avvenire nel rispetto del Reg. CE. 853/04 e della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1414 del 08/06/2001 avente per oggetto "Direttiva per la messa a norma delle "casere" annesse alle malghe e adibite alla trasformazione del latte prodotto" ed in particolare in conformità alle linee di indirizzo per l'applicazione dell'autocontrollo in alpeggio di cui all'allegato C della medesima deliberazione.

È fatto obbligo di trasformazione del latte prodotto in malga; è permessa la trasformazione del latte solo se proveniente da alpeggi limitrofi; è assolutamente vietata l'introduzione di latte proveniente dal fondovalle. Oltre a quanto sopra menzionato, si consiglia il rispetto le seguenti regole:

- la trasformazione del latte utilizzando solo latte crudo nelle produzioni tipiche stagionate con stagionatura oltre i 60 giorni;
- la diversificazione dei prodotti caseari offerti (freschi, stagionati, burro, ecc.)

- il non utilizzo di additivi nella fase di trasformazione anche se permessi dalla legislazione vigente – fatto salvo FERMALGA; lo stesso vale per fermenti selezionati al di fuori dello stabilimento di trasformazione;
- l'uso di latte innesto o siero innesto prodotto all'interno della malga;
- la garanzia lungo tutta la filiera di produzione della rintracciabilità della materia prima e del prodotto finito;
- l'utilizzo per i prodotti caseari di una carta avvolgente specifica per la malga.

TITOLO III PROCEDURE

Art. 23 – Organo di Vigilanza

L'Ente proprietario nomina una Commissione preposta alla consegna ed alla riconsegna della Malga, di cui fa parte un funzionario dell'Ufficio agricolo provinciale periferico competente per territorio, il custode forestale e un rappresentante del Comune.

Il Custode Forestale competente è delegato dalla proprietà per il controllo dell'osservanza del presente Disciplinare Tecnico – Economico da parte del concessionario. Di regola il Custode Forestale, oltre che al momento della consegna del bene all'inizio del periodo di affitto e della riconsegna alla fine dello stesso, effettua almeno tre sopralluoghi all'anno e precisamente:

- in occasione del carico;
- durante la stagione di alpeggio;
- in occasione dello scarico.

Il Custode Forestale ha il compito di riferire annualmente all'Ente proprietario circa l'attività di controllo e aspetti non compresi nel verbale di scarico, nonché ogni qualvolta l'Ente stesso lo richieda. Il concessionario ha l'obbligo di comunicare la data di carico e di previsto scarico al custode forestale permettendone anche l'accesso alle strutture.

Art. 24 – Consegna e riconsegna della malga

All'inizio e alla scadenza della concessione in uso, la proprietà, rappresentata dal Custode Forestale, in contraddittorio con il concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare Tecnico – Economico.

Alla scadenza della concessione in uso, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salva la richiesta di eventuali integrazioni.

È escluso qualsiasi rimborso a favore del concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà all'Ente, e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che il concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea dalla proprietà.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra, comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente Disciplinare.

TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI

Art. 25 – Vigilanza

Il Custode Forestale di cui all'art. 23 opera il controllo di quanto disposto dal presente disciplinare.

Art. 26 – Inadempienze e penalità

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze e quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme precisate negli articoli precedenti, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

- 1) mancato rispetto art. 4: (Monticazione): € 15,00 al giorno per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista di inizio monticazione;
- 2) mancato rispetto art. 5 (Carico): € 40,00 euro per ogni U.B.A. alpeggiata in meno rispetto al limite fissato;
- 3) mancato rispetto art. 9 (Migliorie): € 200,00 per ogni inadempienza accertata;
- 4) mancato rispetto art. 10 e 11 (Oneri particolari del concessionario per la gestione del pascolo): € 200,00 = per ogni inadempienza accertata;
- 5) mancato rispetto art. 19, 20 e 21 (Gestione animali al pascolo, integrazioni e deiezioni): € 200,00 = per ogni inadempienza accertata.
- 6) mancata o parziale realizzazione degli investimenti proposti in sede di offerta tecnica e oggetto di assegnazione di punteggio:
 - a. per investimenti immateriali (valorizzazione, promozione, ecc.): € 300,00 per ogni inadempienza accertata;
 - b. per investimenti materiali (strutturali, infrastrutturali, ecc.): minimo € 300,00 per inadempienza, più i costi sostenuti dall'Ente Proprietario per la realizzazione degli investimenti;
- 7) altri requisiti oggetto di assegnazione di punteggio in sede di offerta tecnica:
 - a. maggior durata del periodo di monticazione: € 50,00/giorno di monticazione in difetto rispetto a quanto proposto in sede di offerta tecnica
 - b. monticazione di razze locali: € 5,00/giorno e UBA di bestiame in difetto rispetto a quanto proposto in sede di offerta tecnica.

Art. 27 – Inadempienze e penalità

Qualora il Concessionario si renda responsabile di reiterate inadempienze nei riguardi delle prescrizioni impartite in sede di consegna e riconsegna della malga il Concedente si riserva la facoltà di prevedere l'esclusione del medesimo soggetto dalla concessione delle malghe di proprietà per i successivi 5 anni.

Art. 28 – Risoluzione anticipata e recesso

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare o risolvere il contratto di concessione in uso o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in

ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 15, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nel contratto di concessione, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata o PEC il medesimo Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla risoluzione del contratto di concessione in uso nonché alla richiesta al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente proprietario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stata stipulata; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata risoluzione del contratto di concessione in uso, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente contratto inviando comunicazione a mezzo pec o raccomandata a.r. nel periodo che intercorre tra il 1° giugno ed il 30 novembre di ciascun anno. Qualsiasi comunicazione inviata al di fuori di detto periodo non sarà considerata valida ai fini dell'esercizio del diritto di recesso. Il recesso, esercitato nei modi e tempi indicati, avrà effetto decorsi 120 giorni dalla data della comunicazione, salva la facoltà per il concedente di accordare al concessionario un differente e più breve termine di validità.

L'Ente proprietario avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della recessione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.

Art. 29 – Clausole di risoluzione espressa

Fatta salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 28, l'Ente proprietario si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, a tutto rischio del concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- malga caricata con un numero di U.B.A. inferiore a quello minimo fissato all'art. 5 per oltre 30 giornate, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- mancato pagamento del canone annuo (ed eventuale canone aggiuntivo);
- l'uso di latte proveniente dal fondovalle, per la trasformazione in alpeggio;
- ritardo superiore a 15 gg rispetto al periodo indicato all'art. 4;
- cessione del contratto o subconcessione non autorizzato.

Luogo e data

- Rappresentante Comune di Borgo Chiese

- Rappresentante del Concessionario

- Rappresentante di Ufficio Distrettuale Agricoltura

VERBALE DI CARICO E SCARICO

Malga Serollo Comune di Borgo Chiese (TN)

Verbale di ☐ consegna primaverile
☐ riconsegna autunnale

della malga denominata _____

di proprietà _____

affidata alla Ditta _____

con durata della locazione dal _____ al _____

Addì _____ in Comune di Borgo Chiese.

- Visto il quaderno d'onere del contratto di concessione in uso con particolare riguardo ai lavori che il concessionario deve eseguire in proprio in aggiunta al pagamento del canone di concessione, sottoscritto in data _____;
- Data la lettura del predetto Disciplinare Tecnico – Economico;
- Visto il carico stabilito dal Disciplinare Tecnico predisposto dal Comune di Borgo Chiese in U.B.A. _____ e verificata la tolleranza in _____ U.B.A.;
- Effettuata una ricognizione relativa a:
 - i fabbricati della malga e delle aree pascolive;
 - le aree pascolive con precisazione dei confini del compendio affittato/concesso, delle altre infrastrutture e dei fabbricati, con individuazione dei locali ad esclusiva disposizione dell'affittuario per il

deposito in malga, a proprio rischio, delle attrezzature in proprietà durante i periodi di non monticazione.

I sottoscritti:

- Rappresentante Comune di Borgo Chiese _____
- Rappresentante del Concessionario _____
- Rappresentante di Ufficio Distrettuale Agricoltura _____

Si sono portati in sopralluogo sulla malga sopra citata ed hanno, di comune accordo, stabilito che:

- l'Ente proprietario si impegna a realizzare le seguenti attività di manutenzione:

Lavori	Descrizione particolareggiata e localizzata
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

- L'affittuario inoltre ☐ dovrà eseguire ☐ ha eseguito quanto segue:

Lavori ordinari	Descrizione particolareggiata e localizzazione	Stima			Sanzione prevista
		€	ore	complessivo	
1. Manutenzione, pulizia e imbiancatura edifici sopra elencati e relativi serramenti.					
2. Corretto accumulo e smaltimento dei RSU.					
3. Raccolta e rimozione rifiuti.					
4. Svuotamento imhoff.					
5. Manutenzione e tagliando generatore e macchinari.					
6. Recupero e sistemazione recinzioni mobili a fine stagione e manutenzione staccionate in legno					
7. Immagazzinamento materiale ed attrezzature del concessionario al termine della monticazione.					
8. Manutenzione strutture approvvigionamento idrico e abbeveratoi.					
9. Manutenzione impianti di produzione energia.					

Lavori ordinari	Descrizione particolareggiata e localizzazione	Stima			Sanzione prevista
		€	ore	complessivo	
10. Pulizia canalette e rampe stradali all'interno del pascolo.					
11. Rimozione strutture provvisorie.					
12. Sistemazione depositi e immagazzinamento legna da ardere per stagione successiva.					
13. Smaltimento deiezioni.					
14. Corretta segnalazione e confinamento notturno cani da guardiania.					
15. Sfalcio infestanti e migliori.					
16. Taglio manuale piante forestali.					
17. Mandatura per controllo cardi o felci.					
18. Mandatura per controllo arbusti.					
19. VEDI ART.9					
20. Manutenzione ordinaria e straordinaria del generatore (se in dotazione)					
21. Altro					

Sono state constatate le seguenti inadempienze (art. 26):

Rif art. 26	Sanzione	Quantità accertata €	Sanzione prevista €
Art. 4 Monticazione	15 euro/g		
Art. 5 Carico	40 euro/U.B.A.		
Art. 9 Migliorie	200 euro/inadempienza		
Art. 10 e 11 Oneri particolari concessionario	200 euro/inadempienza		
Art. 19, 20, 21 Gestione animali al pascolo	200 euro/inadempienza		
Mancata realizzazione investimenti proposti in sede di offerta	300 euro/inadempienza		
Mancata realizzazione assegnamenti punteggio in sede di offerta	50 euro/g durata – a persona – a mezzo 5 euro/g/U.B.A. bestiame		

per le quali l'Ente applicherà a carico del malgaro la penale di € _____
(diconsi € _____) come previsto nel contratto di concessione e nel citato Disciplinare Tecnico - Economico. I lavori saranno eseguiti dall'Ente stesso con una maggiorazione del ____ % sugli importi a carico del malgaro per spese di gestione. L'Ente si impegna a provvedere entro il termine di ____ giorni dall'esecuzione dei lavori mancanti o di esecuzione deficiente. La relativa spesa di € _____ più € _____ per spese di gestione, sarà prelevata dal deposito cauzionale a suo tempo effettuato dal malgaro, il quale deposito dovrà essere reintegrato pena la risoluzione del contratto. Il presente verbale viene letto a tutti gli intervenuti e, in segno di conferma, viene sottoscritto.

Il concessionario

Addì, _____

– Rappresentante Comune di Borgo Chiese _____

- Rappresentante del Concessionario _____
- Rappresentante di Ufficio Distrettuale Agricoltura _____
- Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 36 dd. 10.04.2025

LA SEGRETARIA COMUNALE
Fioroni dott.ssa Lara
(firmato digitalmente)

Disciplinare Tecnico - Economico per la concessione in uso dell'alpeggio di Malga Serodine – Brealone - Valliselle

L'Amministrazione Comunale di Borgo Chiese vuole valorizzare l'insieme degli alpeggi di proprietà. Per perseguire questo obiettivo la proprietà ha messo in campo alcune azioni, tra cui la definizione di un regolamento d'uso del bene: il disciplinare tecnico. Questo documento è redatto allo scopo di definire le superfici interessate, le modalità del pascolamento ed i compiti degli attori coinvolti; in particolare definisce i modi di un'equilibrata conduzione del pascolo associata ad un'appropriata gestione dei vari aspetti inerenti l'alpeggio quale entità multifunzionale.

Il dato di superficie indicato in questo disciplinare riguarda le superfici individuate in cartografia, la cui stima di valore netto si basa su un criterio analitico di campo; tale dato può differire da quello APPAG su cui si basa il controllo e la entità del contributo, che è derivato sulla base di parametri di diversa scala. A titolo indicativo nella tabella viene riportato il dato APPAG di superficie netta, ricordando che lo stesso potrà variare negli anni sulla base di diversa interpretazione od aggiornamento della fotointerpretazione.

TITOLO I ASPETTI GENERALI

Art.1 – Oggetto

Il presente regolamento denominato **“Disciplinare Tecnico - Economico”** fa parte integrante - ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 - del contratto di concessione di Malga Serodine – Brealone - Valliselle nel Comune di Borgo Chiese (TN).

L'oggetto del contratto consiste nell'utilizzazione della malga considerata nel complesso di pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Art. 2 – Descrizione dei pascoli

Le superfici qui definite e regolamentate rappresentano le porzioni di territorio realisticamente pascolabili su cui la proprietà ritiene tassatorio l'esercizio del pascolamento. Esse sono comprese nelle UPAS dello Schedario ufficiale PAT ma non ne sono necessariamente coincidenti in termini di estensione.

Le aree oggetto del presente Disciplinare sono definite dall'elenco che segue e dalle cartografie (catastali e foto aeree) allegate.

Unità di pascolo	Area pascolabile netta (ha)*	Particelle catastali	Area lorda interessata(mq)	Area tot catasto (mq)	Comune Catastale	Bestiame
Malga Serodine – Brealone – Valliselle	178,7	1892	300.748,0	923.437,8	Brione	Ovicapriini o bovini in asciutta
		.504	297,9	297,9	Condino	
		.963	5,3	5,3		
		.963	61,2	61,2		
		5177	3.221,3	2.546.145,8		
		5179	53.734,6	60.344,5		
		5180	1.460.743,3	1.882.540,0		
		5183	110.373,4	1.630.287,8		
		.527	448,3	448,3	Storo	
		.528	136,2	136,2		
		5609/1	40.621,3	522.768,5		
		5610/1	370.970,5	1.106.189,6		
		5611	2.734.435,1	3.085.068,1		
		5824	3.310,7	11.444,8	Ovicapriini o bovini in asciutta	

**195 ettari è invece il dato di eleggibilità APPAG UPAS al 4.2023, all'interno dei confini indicati in cartografia.*

La consistenza degli edifici con i relativi impianti ed attrezzature interne è dettagliatamente elencata nell'inventario presente negli uffici comunali. Tra gli immobili essa comprende:

- n° 2 fabbricati destinati al ricovero degli animali;

È inteso che tali attività siano svolte ai sensi della relativa legislazione di settore.

Art. 3 – Destinazione del pascolo (in relazione al bestiame alpeggiato)

Sulla base di questo Disciplinare Tecnico, la malga in oggetto è destinata prioritariamente all'allevamento di:

- ☐ vacche da latte
- ☒ bovini in allevamento
- ☒ bovini da ingrasso
- ☐ ovicapriini da latte
- ☒ ovicapriini da allevamento/carne
- ☐ equini

In generale è da evitare il pascolo promiscuo di giovenche da riproduzione e vacche nutrici con vitello.

Art. 4 – Durata della monticazione

Il periodo di monticazione, fissato in almeno 90 giorni, potrà di regola iniziare dopo il 15 maggio d'ogni anno e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee. Tenuto conto delle condizioni stazionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico, la data di monticazione ottimale potrà variare di anno in anno. Data l'importanza dell'inizio della monticazione a fini di gestione di un buon pascolo ed anche la varietà stagionale, viene definito il periodo compreso tra 25 maggio e 20 giugno, cominciando dalle parti basse, come tassativo per il caricamento di questo alpeggio; fatta salva richiesta motivata di proroga.

Eventuali anticipi, ritardi o proroghe del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà, tenuto conto delle condizioni stazionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico.

Art. 5 – Determinazione del carico

Il carico minimo previsto è di:

- 135 U.B.A.

Tale valore è da intendere esteso per tutto il periodo di monticazione

NB: U.B.A. (unità bovine adulte) così determinabili:

- 1 vacca da latte = 1,0 U.B.A;
- 1 bovino sopra i 2 anni = 1,0 U.B.A;
- 1 bovino da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A;
- 1 bovino sotto i 6 mesi = 0,4 U.B.A;
- 1 ovicaprino adulto (oltre 6 mesi) = 0,15 U.B.A;
- 1 cavallo sopra 1 anno = 1,0 U.B.A;
- 1 cavallo sotto 1 anno = 0,6 U.B.A;
- 1 asino e mulo sopra 6 mesi = 0,5 U.B.A.

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatto salvo una tolleranza in meno esclusivamente per i primi due anni di entrata in vigore del presente disciplinare tecnico-economico del 25%. Tale valore potrà essere rivisto in accordo con il proprietario sulla base di particolari andamenti stagionali e/o evidenze sperimentali basate sul pascolamento effettivo dell'intera area.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico nel modo che riterrà più opportuno.

Le U.B.A. mancanti saranno addebitate al concessionario sulla base dell'art. 26 (salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria) e comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora il pascolo non venga caricato con il numero minimo U.B.A. stabilite, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il pascolo non sia monticato il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone per la concessione in uso, e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art. 6 – Limitazione alle categorie di animali monticati

In relazione a quanto disposto dall'art. 2 del presente Disciplinare Tecnico - Economico, il pascolo è utilizzato principalmente per il pascolo di ovicapri, salvo alcune aree limitrofe agli edifici in cui vi sono potenzialità per bovini e quanto indicato all'art. 3.

In particolare al bestiame dovrà essere riconosciuta caratteristica di forte adattabilità al pascolo alpino, anche in luoghi difficili e impervi. In coerenza con l'obiettivo del mantenimento funzionale del pascolo, sono da favorire la presenza di razze in via di estinzione quali: Rendena e Grigio Alpina (bovini), Fiemmesa – Tingoletta e Pusterese (ovini), Bionda dell'Adamello e Mochena (capri) in virtù della loro riconosciuta capacità di sfruttamento anche dei pascoli difficili.

Le limitazioni alle categorie di animali monticati sono le seguenti:

- la presenza di capi equini è ammessa nella percentuale massima del 10%.

Art. 7 – Condizioni igienico – sanitarie

Il concessionario si impegna a rispettare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

Il concessionario si impegna a rispettare l'obbligo di non accettare al pascolo animali sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione ed attenersi ad ogni altra norma o prescrizione dell'autorità veterinaria.

Il concessionario si impegna ad uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività alpestre in rapporto a malattie infettive e contagiose, in particolare:

- si impegna a far pervenire all'Autorità sanitaria competente prima della monticazione l'idonea certificazione atta a dimostrare che gli animali da monticare sono indenni da malattie infettive o diffuse indicate dalla stessa Autorità;
- si impegna a non caricare bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza;
- nel caso di sospetto di malattie contagiose, il concessionario si impegna a denunciare immediatamente il fatto all'Autorità sanitaria e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dalla stessa;

Il concessionario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni verso la proprietà nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive. Inoltre, nel caso di decesso di capi, il concessionario dovrà effettuare il pronto e corretto smaltimento delle carcasse.

Il concessionario ha l'obbligo, per la durata del contratto di affitto, di sottoporre la propria azienda alla valutazione del benessere animale secondo standard riconosciuti dalle autorità competenti in materia.

Eventuali ulteriori indicazioni relative a norme di profilassi che potrebbero rendersi necessarie, saranno comunicate annualmente entro 60 gg dall'inizio della stagione monticatoria.

Art. 8 – Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi (es. imbiancatura locali, pulizia locali, canali e cisterne, staccionate, riparazioni minimali, ecc.). Al concessionario competono pure le manutenzioni degli impianti di abbeverata, delle staccionate, delle opere di miglioramento dei pascoli,

degli impianti di protezione da grandi carnivori svolte negli anni precedenti ad opera della proprietà oppure nuovi interventi la cui tipologia e quantità sono indicate nel presente disciplinare e nel verbale di consegna dell'alpeggio.

L'elenco delle attrezzature interne è dettagliato nell'inventario presente negli uffici comunali e controfirmato dal concessionario.

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario, una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito è contestato per iscritto al concessionario che, entro quindici giorni, si impegna a provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dalla proprietà. In difetto, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto (art. 28), la proprietà realizza gli interventi, recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata.

In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo all'Ente concedente in ordine alla gestione degli immobili e delle aree, la cui manutenzione ordinaria è a carico del concessionario. Il concessionario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine, in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in concessione in uso e la loro migliore manutenzione ordinaria.

Art. 9 – Migliorie (Interventi di miglioramento)

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo della concessione in uso, di eseguire opere di miglioramento (es. sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, lotti di legname, etc.) senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi. Nel caso di allargamenti o interventi di miglioramento del pascolo, la superficie oggetto del miglioramento, durante il primo anno successivo all'intervento, dovrà essere esclusa a cura del gestore dalla attività di pascolo – salvo diversa decisione del proprietario – tramite apposita recinzione, al fine di garantire lo sviluppo dello strato erbaceo nel migliore dei modi.

Le migliorie da eseguire da parte del concessionario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla proprietà che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti.

Per le migliorie realizzate senza autorizzazione durante il periodo della concessione in uso, il conduttore a semplice richiesta della proprietà, se questa lo riterrà opportuno, avrà l'obbligo della remissione in ripristino a proprie spese.

Sono a carico del concessionario, quale norma ordinaria e compresa nel contratto, i seguenti interventi:

- miglioramento annuale di un'area di 5.000 mq con interventi di sfalcio per 2 volte l'anno di specie quali ortiche e altre nitrofile (senecio, ortiche, ecc.). Il primo sfalcio dovrà essere effettuato tempestivamente entro 10 giorni dalla monticazione mentre il secondo nei successivi 30 giorni;
 - oppure il taglio manuale di piccole piante forestali o arbusti (rododendro, ginepro nano, ontano verde) che invadono il pascolo su un'area di superficie di 5.000 mq;
- concentramento e stazionamento della mandria ovicaprina (mandratura) per brevi lassi di tempo – tramite filo pastore – in aree di limitate dimensioni invase da arbusti (ontano verde, rododendro, ecc. ...) al fine di contenerne lo sviluppo e contestualmente di favorire lo sviluppo di una cotica erbosa di maggiore interesse pascolare. Nello specifico gli interventi di mandratura verranno configurati indicativamente secondo le seguenti specifiche:
 - carico istantaneo ovicaprini = 1 – 2 mq/capo;

- > durata mandatura = 3-5 notti nella stessa area;
- concentramento e stazionamento della mandria bovina (mandatura) per brevi lassi di tempo – qual ora presente, tramite filo pastore – in aree di limitate dimensioni invase da cardi o felci al fine di contenerne lo sviluppo e contestualmente di favorire lo sviluppo di una cotica erbosa di maggiore interesse pabulare. . Nello specifico gli interventi di mandatura verranno configurati indicativamente secondo le seguenti specifiche:
 - > carico istantaneo bovini = 8 – 16 mq/capo;
 - > durata mandatura = 3-5 notti nella stessa area.

Il concessionario è tenuto a compiere tutti i su menzionati interventi di miglioramento, sul pascolo e sulla viabilità, che siano indicati espressamente per qualità ed entità nel verbale di consegna annuale. Qualora non vi provveda il concessionario, l'Ente proprietario può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dal contratto.

La localizzazione delle superfici come pure le modalità e la tempistica saranno annualmente indicate all'interno del verbale di consegna della malga stessa.

Art. 10 – Oneri generali a carico del concessionario

Durante la durata del contratto il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

Il concessionario o i propri collaboratori a vario titolo dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

La malga e le superfici di pascolo concesse dovranno essere alpeggiate dal concessionario in proprio con famigliari o dipendenti, senza alcuna possibilità di sub concessione o di cessione del contratto. Nel caso di gestione tramite dipendenti dell'azienda o tramite collaboratori a qualsiasi titolo, il concessionario dovrà aver cura di trasmetterne contestualmente la presenza al Comune la documentazione utile a dimostrare la regolarità del rapporto lavorativo.

Nello svolgimento delle attività d'alpeggio il concessionario si impegna ad applicare tutte le normative antinfortunistiche (D. Lgs 81-2008), previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti.

Il concessionario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente disciplinare, pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

Qualunque danno o rottura, la cui riparazione non compete al concessionario, va segnalata immediatamente anche in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.

Durante il periodo della concessione in uso, il conduttore è ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, il concessionario si impegna ad avvisare immediatamente la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

Il concessionario dovrà garantire la presenza permanente e continua del personale per la condotta al pascolo degli animali, al fine di salvaguardarne la sicurezza e garantire il corretto ed uniforme pascolamento dell'intera prateria assegnata agli animali per quel giorno.

Il concessionario si impegna a partecipare ad eventuali manifestazioni culturali promosse da Comune o locale APT all'interno della malga e a fiere dimostrative dei prodotti di malga.

È auspicabile che il personale abbia un atteggiamento disponibile ed accogliente nei confronti degli escursionisti che potrebbero chiedere informazioni sul luogo o sulla tradizione della malga.

Il concessionario si impegna ad utilizzare strumenti di gestione (abbeveratoi, recinzioni, ecc.) del pascolo che siano in linea con i canoni paesaggistici locali.

Tutti gli adempimenti stagionali previsti dal presente disciplinare (compresi gli oneri particolari, concimazioni, ecc.) dovranno essere tassativamente completati entro il trenta ottobre dello stesso anno, al fine di permettere la redazione del verbale di scarico da parte degli organi competenti.

Qualora l'ente proprietario intenda presentare progetti di miglioramento di aree comprese nel presente disciplinare, il concessionario si impegna a togliere per il periodo necessario dal proprio fascicolo aziendale le aree oggetto del progetto, nell'anno precedente la domanda di finanziamento, allo scopo di evitare sovrapposizioni nel caso di richiesta di contributo pubblico.

Art. 11 – Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga

Nella conduzione della malga il concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- 1) il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione", comprese le date di nascita di ciascun animale, di carico e di scarico;
- 2) l'eventuale pascolo in bosco e la custodia del bestiame vanno effettuati nel rispetto dell'art. 19;
- 3) i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti al pascolo solo se in regola con le norme sanitarie e assicurative. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno ed alla custodia del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi e non devono rappresentare una minaccia per gli escursionisti che frequentano l'area in cui staziona il bestiame;
- 4) i cani da guardiania sono ammessi per la sola mandria di ovicaprini e di bovini giovani; la presenza di cani da guardiania va segnalata con apposito cartello e la loro custodia diurna deve essere tassativamente accompagnata dalla presenza del pastore, mentre durante le ore notturne dovranno rimanere con la mandria all'interno di apposita recinzione;
- 5) la proprietà può autorizzare il collocamento di apiari opportunamente recintati previa comunicazione al concessionario;
- 6) la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga deve essere raccolta nelle aree indicate annualmente in fase di consegna, previa presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti. È fatto divieto di fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Essa va accumulata e conservata anche per i bisogni della stagione monticatoria successiva;
- 7) la rimozione dal pascolo delle recinzioni mobili ad ogni fine stagione;
- 8) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, il concessionario si impegna a:
 - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - effettuare la manutenzione ordinaria di strade d'accesso all'alpe, fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
 - chiusura e scarico a fine stagione degli impianti (abbeveratoi, vasche liquame, impianto idraulico);
 - provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione delle stalle, di tutti i locali e delle pertinenze esterne alla malga;
 - trasportare a valle i rifiuti presenti derivanti dall'attività di malga;

Art. 12 – Oneri per la proprietà

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, la proprietà potrà provvedere a:

- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio ed eventuali opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con il concessionario;
- concedere in uso al concessionario un locale per il periodo invernale, quale magazzino per attrezzature inerenti all'alpeggio;
- segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli lungo le strade di accesso aperte al traffico che riportino il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo;
- a richiesta, fornire indicazione grafica di carta con localizzazione geografica, per il confezionamento dei prodotti di malga.

Il proprietario declina qualsiasi responsabilità relativa a danni da cinghiali a carico del cotico.

Art. 13 – Occupazione suolo di pascolo

Per l'occupazione stabile del terreno pascolivo e quando l'occupazione stessa non si estenda a più di 1 ettaro, il concessionario non avrà diritto ad alcuna diminuzione del canone di concessione. Per qualunque taglio di piante che venisse eseguito direttamente o indirettamente dalla proprietà durante la validità della concessione, nell'ambito del pascolo, non si farà luogo a compenso alcuno in favore del concessionario e ciò sia per l'eventuale occupazione del pascolo con le piante abbattute e con le ramaglie, sia per l'eventuale divieto del pascolo conseguente al taglio, sia per le altre operazioni forestali.

Non è previsto indennizzo alcuno per il transito nelle aree di pascolo relative ad interventi di esbosco o accumulo legname, fatto salvo quanto sopra.

Art. 14 – Responsabilità civili

Durante il periodo di monticazione il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività.

Art. 15 – Durata della concessione in uso

La durata della concessione in uso è definita nel contratto.

Art. 16 – Divieto di subconcessione

È espressamente vietata la subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 17 – Cauzione

A titolo cautelativo l'ente proprietario chiede al concessionario un deposito cauzionale infruttifero pari ad 1 annualità dell'importo di contratto a garanzia degli obblighi contrattuali nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza del concessionario. Detta cauzione sarà restituita successivamente alla scadenza del periodo della concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto. La quota

eventualmente utilizzata dal proprietario per realizzare interventi di inadempienza certificati nel verbale di riconsegna annuale, va reintegrata dal concessionario entro 30 gg dalla notifica.

TITOLO II ASPETTI TECNICI

Art. 18 – Generalità

Il concessionario si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

La conduzione tecnica dell'alpeggio, per le parti non definite in questo disciplinare, va effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla norma relativa ai "Pagamenti agro-ambientali" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (o successive edizioni) e dalle relative disposizioni attuative.

Art. 19 – Gestione degli animali al pascolo

- 1) È richiesta la presenza continua del pastore per la gestione della malga;
- 2) tutta la superficie percorribile del pascolo va integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Il pascolamento dovrà riguardare tutta la superficie pascolabile individuata dalle cartografie allegate; la superficie stessa dovrà essere percorsa per intero entro la seconda metà di luglio;
- 3) va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio; la stabulazione notturna del bestiame non dovrà interessare consecutivamente le stesse superfici per oltre 5 giorni e potrà interessare preferibilmente superfici invase da arbusti (rododendro, ontano verde, ecc.);
- 4) va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile attuando un pascolamento veloce;
- 5) il bestiame non va trattenuto nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale se sprovvisti di apposite recinzioni;
- 6) il pascolamento su superfici a pascolo alberato è consentito all'interno delle aree comprese nelle cartografie allegate;
- 7) è fatto divieto di stabulazione all'interno della stalla, fatti salvi il periodo di mungitura e situazioni di pericolo legate ad eventi meteorici estremi o in presenza di situazioni di criticità (predazioni ripetute in breve lasso di tempo o segnalazione da parte del competente Servizio PAT) legate alla presenza di grandi carnivori; in caso di stabulazione all'aperto ed in presenza di grandi carnivori è fatto obbligo di uso di recinzioni appropriate, in linea con indicazioni della D.G.P. 1522, 10.09.21;
- 8) nelle aree con pendenze ridotte il pascolamento viene condotto attraverso l'uso di filo pastore entro superfici ridotte (< di 5 ha), iniziando dalle aree a più bassa quota o in condizioni di più ridotta fertilità; nello specifico verranno monticate inizialmente le aree a più magre in esposizione sud mentre i campivoli di Valliselle e Serodine verranno adibiti al pascolo serale e notturno; i pali montanti e/o le staccionate che potranno eventualmente venire sistemate dalla proprietà lungo il pascolo hanno lo scopo di facilitare l'utilizzo del filo pastore; le aree di impiego del filo pastore verranno definite in sede di consegna e comunque non riguardano le praterie d'alta quota;
- 9) non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti per il contenimento della flora infestante; tali superfici sono individuate in fase di consegna nei modi definiti dall'art. 9.

Art. 20 – Integrazioni alimentari

- 1) Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari confezionate agli animali nonché il posizionamento di grandi silos esternamente alla stalla;
- 2) è possibile fornire agli animali bovini e caprini concentrati (mangimi) fino ad un max del 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca (max $0,25 \times 18 = 4,5$ kg per i bovini). I quantitativi sono indicati e fissati nel verbale di consegna e/o di carico della malga;
- 3) è vietato l'impiego di balloni di foraggio – salvo accordo con la proprietà in conseguenza di situazioni di emergenza.

Art. 21 – Concimazione e gestione delle deiezioni

Per la concimazione del pascolo si provvederà mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni. Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- 1) nelle zone infestate da piante ammoniacali come pure in aree a torbiera si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;
- 2) non è ammesso l'uso di concimi minerali.

Art. 22 – Lavorazioni del latte

Non è prevista la lavorazione del latte.

TITOLO III PROCEDURE

Art. 23 – Organo di Vigilanza

L'Ente proprietario nomina una Commissione preposta alla consegna ed alla riconsegna della Malga, di cui fa parte un funzionario dell'Ufficio agricolo provinciale periferico competente per territorio, il custode forestale e un rappresentante del Comune.

Il Custode Forestale competente è delegato dalla proprietà per il controllo dell'osservanza del presente Disciplinare Tecnico – Economico da parte del concessionario. Di regola il Custode Forestale, oltre che al momento della consegna del bene all'inizio del periodo di affitto e della riconsegna alla fine dello stesso, effettua almeno tre sopralluoghi all'anno e precisamente:

- in occasione del carico;
- durante la stagione di alpeggio;
- in occasione dello scarico.

Il Custode Forestale ha il compito di riferire annualmente all'Ente proprietario circa l'attività di controllo e aspetti non compresi nel verbale di scarico, nonché ogni qualvolta l'Ente stesso lo richieda. Il concessionario ha l'obbligo di comunicare la data di carico e di previsto scarico al custode forestale permettendone anche l'accesso alle strutture.

Art. 24 – Consegna e riconsegna della malga

All'inizio e alla scadenza della concessione in uso, la proprietà, rappresentata dal Custode Forestale, in contraddittorio con il concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie

infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare Tecnico – Economico.

Alla scadenza della concessione in uso, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salva la richiesta di eventuali integrazioni.

È escluso qualsiasi rimborso a favore del concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà all'Ente, e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che il concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea dalla proprietà.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra, comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente Disciplinare.

TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI

Art. 25 – Vigilanza

Il Custode Forestale di cui all'art. 23 opera il controllo di quanto disposto dal presente disciplinare.

Art. 26 – Inadempienze e penalità

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze e quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme precisate negli articoli precedenti, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

- 1) mancato rispetto art. 4: (Monticazione): € 15,00 al giorno per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista di inizio monticazione;
- 2) mancato rispetto art. 5 (Carico): € 40,00 euro per ogni U.B.A. alpeggiata in meno rispetto al limite fissato;
- 3) mancato rispetto art. 9 (Migliorie): € 200,00 per ogni inadempienza accertata;
- 4) mancato rispetto art. 10 e 11 (Oneri particolari del concessionario per la gestione del pascolo): € 200,00 = per ogni inadempienza accertata;
- 5) mancato rispetto art. 19, 20 e 21 (Gestione animali al pascolo, integrazioni e deiezioni): € 200,00 = per ogni inadempienza accertata.

Art. 27 – Inadempienze e penalità

Qualora il Concessionario si renda responsabile di reiterate inadempienze nei riguardi delle prescrizioni impartite in sede di consegna e riconsegna della malga il Concedente si riserva la facoltà

di prevedere l'esclusione del medesimo soggetto dalla concessione delle malghe di proprietà per i successivi 5 anni.

Art. 28 – Risoluzione anticipata e recesso

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare o risolvere il contratto di concessione in uso o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 15, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nel contratto di concessione, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata o PEC il medesimo Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla risoluzione del contratto di concessione in uso nonché alla richiesta al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente proprietario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stata stipulata; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata risoluzione del contratto di concessione in uso, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente contratto inviando comunicazione a mezzo pec o raccomandata a.r. nel periodo che intercorre tra il 1° giugno ed il 30 novembre di ciascun anno. Qualsiasi comunicazione inviata al di fuori di detto periodo non sarà considerata valida ai fini dell'esercizio del diritto di recesso. Il recesso, esercitato nei modi e tempi indicati, avrà effetto decorsi 120 giorni dalla data della comunicazione, salva la facoltà per il concedente di accordare al concessionario un differente e più breve termine di validità.

L'Ente proprietario avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della recessione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.

Art. 29 - Clausole di risoluzione espressa

Fatta salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 28, l'Ente proprietario si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, a tutto rischio del concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- malga caricata con un numero di U.B.A. inferiore a quello minimo fissato all'art. 5 per oltre 30 giornate, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- mancato pagamento del canone annuo (ed eventuale canone aggiuntivo);
- l'uso di latte proveniente dal fondovalle, per la trasformazione in alpeggio;
- ritardo superiore a 15 gg rispetto al periodo indicato all'art. 4;
- cessione del contratto o subconcessione non autorizzato.

Luogo e data

- Rappresentante Comune di Borgo Chiese

- Rappresentante del Concessionario

- Rappresentante di Ufficio Distrettuale Agricoltura

VERBALE DI CARICO E SCARICO

Malga Serodine – Brealone - Valliselle Comune di Borgo Chiese (TN)

Verbale di ☐ consegna primaverile
☐ riconsegna autunnale

della malga denominata _____

di proprietà _____

affidata alla Ditta _____

con durata della locazione dal _____ al _____

Addì _____ in Comune di Borgo Chiese.

- Visto il quaderno d'onere del contratto di concessione in uso con particolare riguardo ai lavori che il concessionario deve eseguire in proprio in aggiunta al pagamento del canone di concessione, sottoscritto in data _____;
- Data la lettura del predetto Disciplinare Tecnico – Economico;
- Visto il carico stabilito dal Disciplinare Tecnico predisposto dal Comune di Borgo Chiese in U.B.A. _____ e verificata la tolleranza in _____ U.B.A.;
- Effettuata una ricognizione relativa a:
 - i fabbricati della malga e delle aree pascolive;
 - le aree pascolive con precisazione dei confini del compendio affittato/concesso, delle altre infrastrutture e dei fabbricati, con individuazione dei locali ad esclusiva disposizione dell'affittuario per il

deposito in malga, a proprio rischio, delle attrezzature in proprietà durante i periodi di non monticazione.

I sottoscritti:

- Rappresentante Comune di Borgo Chiese_____
- Rappresentante del Concessionario _____
- Rappresentante di Ufficio Distrettuale Agricoltura _____

Si sono portati in sopralluogo sulla malga sopra citata ed hanno, di comune accordo, stabilito che:

- l'Ente proprietario si impegna a realizzare le seguenti attività di manutenzione:

Lavori	Descrizione particolareggiata e localizzata
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

– L'affittuario inoltre ☐ dovrà eseguire ☐ ha eseguito quanto segue:

Lavori ordinari	Descrizione particolareggiata e localizzazione	Stima			Sanzione prevista
		€	ore	complessivo	
1. Manutenzione, pulizia e imbiancatura edifici sopra elencati e relativi serramenti.					
2. Corretto accumulo e smaltimento dei RSU.					
3. Raccolta e rimozione rifiuti.					
4. Recupero e sistemazione recinzioni mobili a fine stagione e manutenzione staccionate in legno					
5. Immagazzinamento materiale ed attrezzature del concessionario al termine della monticazione.					
6. Manutenzione strutture approvvigionamento idrico e abbeveratoi.					
7. Pulizia canalette e rampe stradali all'interno del pascolo.					
8. Rimozione strutture provvisorie.					
9. Sistemazione depositi e immagazzinamento legna da ardere per stagione successiva.					

Lavori ordinari	Descrizione particolareggiata e localizzazione	Stima			Sanzione prevista
		€	ore	complessivo	
10. Smaltimento deiezioni.					
11. Corretta segnalazione e confinamento notturno cani da guardiania.					
12. Sfalcio infestanti e migliorie.					
13. Taglio manuale piante forestali.					
14. Mandatura per controllo cardi o felci.					
15. Mandatura per controllo arbusti.					
16. Altro					

Sono state constatate le seguenti inadempienze (art. 26):

Rif art. 26	Sanzione	Quantità accertata €	Sanzione prevista €
Art. 4 Monticazione	15 euro/g		
Art. 5 Carico	40 euro/U.B.A.		
Art. 9 Migliorie	200 euro/inadempienza		

Rif art. 26	Sanzione	Quantità accertata €	Sanzione prevista €
Art. 10 e 11 Oneri particolari concessionario	200 euro/inadempienza		
Art. 19, 20, 21 Gestione animali al pascolo	200 euro/inadempienza		

per le quali l'Ente applicherà a carico del malgaro la penale di € _____ (diconsi € _____) come previsto nel contratto di concessione e nel citato Disciplinare Tecnico - Economico. I lavori saranno eseguiti dall'Ente stesso con una maggiorazione del ____ % sugli importi a carico del malgaro per spese di gestione. L'Ente si impegna a provvedere entro il termine di ____ giorni dall'esecuzione dei lavori mancanti o di esecuzione deficiente. La relativa spesa di € _____ più € _____ per spese di gestione, sarà prelevata dal deposito cauzionale a suo tempo effettuato dal malgaro, il quale deposito dovrà essere reintegrato pena la risoluzione del contratto. Il presente verbale viene letto a tutti gli intervenuti e, in segno di conferma, viene sottoscritto.

Il concessionario

Addì, _____

- Rappresentante Comune di Borgo Chiese _____
- Rappresentante del Concessionario _____
- Rappresentante di Ufficio Distrettuale Agricoltura _____
- Allegato A) alla deliberazione della Giunta comunale n. 36 dd. 10.04.2025

LA SEGRETARIA COMUNALE
Fioroni dott.ssa Lara
(firmato digitalmente)

Disciplinare Tecnico - Economico per la concessione in uso dell'alpeggio di Malga Campiello – Bissolo - Bosco

L'Amministrazione Comunale di Borgo Chiese vuole valorizzare l'insieme degli alpeggi di proprietà. Per perseguire questo obiettivo la proprietà ha messo in campo alcune azioni, tra cui la definizione di un regolamento d'uso del bene: il disciplinare tecnico. Questo documento è redatto allo scopo di definire le superfici interessate, le modalità del pascolamento ed i compiti degli attori coinvolti; in particolare definisce i modi di un'equilibrata conduzione del pascolo associata ad un'appropriata gestione dei vari aspetti inerenti l'alpeggio quale entità multifunzionale.

Il dato di superficie indicato in questo disciplinare riguarda le superfici individuate in cartografia, la cui stima di valore netto si basa su un criterio analitico di campo; tale dato può differire da quello APPAG su cui si basa il controllo e la entità del contributo, che è derivato sulla base di parametri di diversa scala. A titolo indicativo nella tabella viene riportato il dato APPAG di superficie netta, ricordando che lo stesso potrà variare negli anni sulla base di diversa interpretazione od aggiornamento della fotointerpretazione.

TITOLO I ASPETTI GENERALI

Art.1 – Oggetto

Il presente regolamento denominato **“Disciplinare Tecnico - Economico”** fa parte integrante - ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 - del contratto di concessione di Malga Campiello - Bissolo nel Comune di Borgo Chiese (TN).

L'oggetto del contratto consiste nell'utilizzazione della malga considerata nel complesso di pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Art. 2 – Descrizione dei pascoli

Le superfici qui definite e regolamentate rappresentano le porzioni di territorio realisticamente pascolabili su cui la proprietà ritiene tassatorio l'esercizio del pascolamento. Esse sono comprese nelle UPAS dello Schedario ufficiale PAT ma non ne sono necessariamente coincidenti in termini di estensione.

Le aree oggetto del presente Disciplinare sono definite dall'elenco che segue e dalle cartografie (catastali e foto aeree) allegate.

Unità di pascolo	Area pascolabile netta (ha)*	Particelle catastali	Area lorda interessata(mq)	Area tot catasto (mq)	Comune Catastale	Bestiame
Malga Campiello - Bosco	66,6	.404	151,6	151,6	Cimego II	Ovicapriini o bovini in asciutta
		.423	140,5	140,5		
		.424	114,9	114,9		
		.425	195,8	195,8		
		.425	2,6	2,6		
		.425	4,5	4,5		
		4395	1.456.572,1	3.486.808,5		
		5185	151.412,0	1.522.851,8	Condino	

**63 ettari è invece il dato di eleggibilità APPAG UPAS al 4.2023, all'interno dei confini indicati in cartografia.*

La consistenza degli edifici con i relativi impianti ed attrezzature interne è dettagliatamente elencata nell'inventario presente negli uffici comunali. Tra gli immobili essa comprende:

- n° 1 fabbricato con una parte destinata al pastore;

È inteso che tali attività siano svolte ai sensi della relativa legislazione di settore.

Art. 3 – Destinazione del pascolo (in relazione al bestiame alpeggiato)

Sulla base di questo Disciplinare Tecnico, la malga in oggetto è destinata prioritariamente all'allevamento di:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | vacche da latte |
| <input checked="" type="checkbox"/> | bovini in allevamento |
| <input checked="" type="checkbox"/> | bovini da ingrasso |
| <input type="checkbox"/> | ovicapri da latte |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ovicapri da allevamento/carne |
| <input type="checkbox"/> | equini |

In generale è da evitare il pascolo promiscuo di giovenche da riproduzione e vacche nutrici con vitello.

Art. 4 – Durata della monticazione

Il periodo di monticazione, fissato in almeno 90 giorni, potrà di regola iniziare dopo il 15 maggio d'ogni anno e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee. Tenuto conto delle condizioni stazionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico, la data di monticazione ottimale potrà variare di anno in anno. Data l'importanza dell'inizio della monticazione a fini di gestione di un buon pascolo ed anche la varietà stagionale, viene definito il periodo compreso tra 25 maggio e 20 giugno, cominciando dalle parti basse, come tassativo per il caricamento di questo alpeggio; fatta salva richiesta motivata di proroga.

Eventuali anticipi, ritardi o proroghe del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà, tenuto conto delle condizioni stazionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico.

Art. 5 – Determinazione del carico

Il carico minimo previsto è di:

- 60 U.B.A.

Tale valore è da intendere esteso per tutto il periodo di monticazione

NB: U.B.A. (unità bovine adulte) così determinabili:

- 1 vacca da latte = 1,0 U.B.A;
- 1 bovino sopra i 2 anni = 1,0 U.B.A;

- 1 bovino da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A;
- 1 bovino sotto i 6 mesi = 0,4 U.B.A;
- 1 ovicaprino adulto (oltre 6 mesi) = 0,15 U.B.A;
- 1 cavallo sopra 1 anno = 1,0 U.B.A;
- 1 cavallo sotto 1 anno = 0,6 U.B.A;
- 1 asino e mulo sopra 6 mesi = 0,5 U.B.A.

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatto salvo una tolleranza in meno esclusivamente per i primi due anni di entrata in vigore del presente disciplinare tecnico-economico del 25%. Tale valore potrà essere rivisto in accordo con il proprietario sulla base di particolari andamenti stagionali e/o evidenze sperimentali basate sul pascolamento effettivo dell'intera area.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico nel modo che riterrà più opportuno.

Le U.B.A. mancanti saranno addebitate al concessionario sulla base dell'art. 26 (salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria) e comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora il pascolo non venga caricato con il numero minimo U.B.A. stabilite, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il pascolo non sia monticato il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone per la concessione in uso, e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art. 6 - Limitazione alle categorie di animali monticati

In relazione a quanto disposto dall'art. 2 del presente Disciplinare Tecnico - Economico, il pascolo è utilizzato principalmente per il pascolo di ovicapri, salvo alcune aree limitrofe agli edifici in cui vi sono potenzialità per bovini e quanto indicato all'art. 3.

In particolare, al bestiame dovrà essere riconosciuta caratteristica di forte adattabilità al pascolo alpino, anche in luoghi difficili e impervi. In coerenza con l'obiettivo del mantenimento funzionale del pascolo, sono da favorire la presenza di razze in via di estinzione quali: Rendena e Grigio Alpina (bovini), Fiemmesa - Tingoletta e Pusterese (ovini), Bionda dell'Adamello e Mochena (capri) in virtù della loro riconosciuta capacità di sfruttamento anche dei pascoli difficili.

Le limitazioni alle categorie di animali monticati sono le seguenti:

- la presenza di capi equini è ammessa nella percentuale massima del 10%.

Art. 7 - Condizioni igienico - sanitarie

Il concessionario si impegna a rispettare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

Il concessionario si impegna a rispettare l'obbligo di non accettare al pascolo animali sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione ed attenersi ad ogni altra norma o prescrizione dell'autorità veterinaria.

Il concessionario si impegna ad uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività alpestre in rapporto a malattie infettive e contagiose, in particolare:

- si impegna a far pervenire all'Autorità sanitaria competente prima della monticazione l'idonea certificazione atta a dimostrare che gli animali da monticare sono indenni da malattie infettive o diffuse indicate dalla stessa Autorità;
- si impegna a non caricare bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza;
- nel caso di sospetto di malattie contagiose, il concessionario si impegna a denunciare immediatamente il fatto all'Autorità sanitaria e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dalla stessa;

Il concessionario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni verso la proprietà nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive. Inoltre, nel caso di decesso di capi, il concessionario dovrà effettuare il pronto e corretto smaltimento delle carcasse.

Il concessionario ha l'obbligo, per la durata del contratto di affitto, di sottoporre la propria azienda alla valutazione del benessere animale secondo standard riconosciuti dalle autorità competenti in materia.

Eventuali ulteriori indicazioni relative a norme di profilassi che potrebbero rendersi necessarie, saranno comunicate annualmente entro 60 gg dall'inizio della stagione monticatoria.

Art. 8 – Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi (es. imbiancatura locali, pulizia locali, canali e cisterne, staccionate, riparazioni minimali, ecc.). Al concessionario competono pure le manutenzioni degli impianti di abbeverata, delle staccionate, delle opere di miglioramento dei pascoli, degli impianti di protezione da grandi carnivori svolte negli anni precedenti ad opera della proprietà oppure nuovi interventi la cui tipologia e quantità sono indicate nel presente disciplinare e nel verbale di consegna dell'alpeggio.

L'elenco delle attrezzature interne è dettagliato nell'inventario presente negli uffici comunali e controfirmato dal concessionario.

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario, una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito è contestato per iscritto al concessionario che, entro quindici giorni, si impegna a provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dalla proprietà. In difetto, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto (art. 28), la proprietà realizza gli interventi, recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata.

In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo all'Ente concedente in ordine alla gestione degli immobili e delle aree, la cui manutenzione ordinaria è a carico del concessionario. Il concessionario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine, in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in concessione in uso e la loro migliore manutenzione ordinaria.

Art. 9 – Migliorie (Interventi di miglioramento)

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo della concessione in uso, di eseguire opere di miglioramento (es. sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, lotti di legname, etc.) senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi. Nel caso di allargamenti o interventi di miglioramento del pascolo, la superficie oggetto del miglioramento, durante il primo anno successivo all'intervento, dovrà essere esclusa a cura del gestore dalla attività di pascolo – salvo diversa decisione del proprietario – tramite apposita recinzione, al fine di garantire lo sviluppo dello strato erbaceo nel migliore dei modi.

Le migliorie da eseguire da parte del concessionario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla proprietà che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti.

Per le migliorie realizzate senza autorizzazione durante il periodo della concessione in uso, il conduttore a semplice richiesta della proprietà, se questa lo riterrà opportuno, avrà l'obbligo della remissione in ripristino a proprie spese.

Sono a carico del concessionario, quale norma ordinaria e compresa nel contratto, i seguenti interventi:

- miglioramento annuale di un'area di 5.000 mq con interventi di sfalcio per 2 volte l'anno di specie quali ortiche e altre nitrofile (senecio, ortiche, ecc.). Il primo sfalcio dovrà essere effettuato tempestivamente entro 10 giorni dalla monticazione mentre il secondo nei successivi 30 giorni;
- oppure il taglio manuale di piccole piante forestali o arbusti che invadono il pascolo su un'area di superficie di 5.000 mq; in alternativa, un unico passaggio con mezzo trincia-martellante su trattore in aree invase da rododendro, ginepro nano, ontano verde o Deschampsia.
- concentramento e stazionamento della mandria ovicaprina (mandratura) per brevi lassi di tempo – tramite filo pastore – in aree di limitate dimensioni invase da arbusti (ontano verde, rododendro, ecc. ...) al fine di contenerne lo sviluppo e contestualmente di favorire lo sviluppo di una cotica erbosa di maggiore interesse pabulare. Nello specifico gli interventi di mandratura verranno configurati indicativamente secondo le seguenti specifiche:
 - > carico istantaneo ovicaprini = 1 – 2 mq/capo;
 - > durata mandratura = 3-5 notti nella stessa area;
- concentramento e stazionamento della mandria bovina (mandratura) per brevi lassi di tempo – qual ora presente, tramite filo pastore – in aree di limitate dimensioni invase da cardi o felci al fine di contenerne lo sviluppo e contestualmente di favorire lo sviluppo di una cotica erbosa di maggiore interesse pabulare. . Nello specifico gli interventi di mandratura verranno configurati indicativamente secondo le seguenti specifiche:
 - > carico istantaneo bovini = 8 – 16 mq/capo;
 - > durata mandratura = 3-5 notti nella stessa area.

Il concessionario è tenuto a compiere tutti i su menzionati interventi di miglioramento, sul pascolo e sulla viabilità, che siano indicati espressamente per qualità ed entità nel verbale di consegna annuale. Qualora non vi provveda il concessionario, l'Ente proprietario può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dal contratto.

La localizzazione delle superfici come pure le modalità e la tempistica saranno annualmente indicate all'interno del verbale di consegna della malga stessa.

Art. 10 – Oneri generali a carico del concessionario

Durante la durata del contratto il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

Il concessionario o i propri collaboratori a vario titolo dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

La malga e le superfici di pascolo concesse dovranno essere alpeggiate dal concessionario in proprio con famigliari o dipendenti, senza alcuna possibilità di sub concessione o di cessione del contratto. Nel caso di gestione tramite dipendenti dell'azienda o tramite collaboratori a qualsiasi titolo, il concessionario dovrà aver cura di trasmetterne contestualmente la presenza al Comune la documentazione utile a dimostrare la regolarità del rapporto lavorativo.

Nello svolgimento delle attività d'alpeggio il concessionario si impegna ad applicare tutte le normative antinfortunistiche (D. Lgs 81-2008), previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti.

Il concessionario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente disciplinare, pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

Qualunque danno o rottura, la cui riparazione non compete al concessionario, va segnalata immediatamente anche in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.

Durante il periodo della concessione in uso, il conduttore è ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verifichino situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, il concessionario si impegna ad avvisare immediatamente la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

Il concessionario dovrà garantire la presenza permanente e continua del personale per la condotta al pascolo degli animali, al fine di salvaguardarne la sicurezza e garantire il corretto ed uniforme pascolamento dell'intera prateria assegnata agli animali per quel giorno.

Il concessionario si impegna a partecipare ad eventuali manifestazioni culturali promosse da Comune o locale APT all'interno della malga e a fiere dimostrative dei prodotti di malga.

È auspicabile che il personale abbia un atteggiamento disponibile ed accogliente nei confronti degli escursionisti che potrebbero chiedere informazioni sul luogo o sulla tradizione della malga.

Il concessionario si impegna ad utilizzare strumenti di gestione (abbeveratoi, recinzioni, ecc.) del pascolo che siano in linea con i canoni paesaggistici locali.

Tutti gli adempimenti stagionali previsti dal presente disciplinare (compresi gli oneri particolari, concimazioni, ecc.) dovranno essere tassativamente completati entro il trenta ottobre dello stesso anno, al fine di permettere la redazione del verbale di scarico da parte degli organi competenti.

Qualora l'ente proprietario intenda presentare progetti di miglioramento di aree comprese nel presente disciplinare, il concessionario si impegna a togliere per il periodo necessario dal proprio fascicolo aziendale le aree oggetto del progetto, nell'anno precedente la domanda di finanziamento, allo scopo di evitare sovrapposizioni nel caso di richiesta di contributo pubblico.

Art. 11 – Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga

Nella conduzione della malga il concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- 1) il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione", comprese le date di nascita di ciascun animale, di carico e di scarico;
- 2) l'eventuale pascolo in bosco e la custodia del bestiame vanno effettuati nel rispetto dell'art. 19;
- 3) i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti al pascolo solo se in regola con le norme sanitarie e assicurative. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno ed alla custodia del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi e non devono rappresentare una minaccia per gli escursionisti che frequentano l'area in cui staziona il bestiame;
- 4) i cani da guardiania sono ammessi per la sola mandria di ovicapri e di bovini giovani; la presenza di cani da guardiania va segnalata con apposito cartello e la loro custodia diurna deve essere tassativamente accompagnata dalla presenza del pastore, mentre durante le ore notturne dovranno rimanere con la mandria all'interno di apposita recinzione;
- 5) la proprietà può autorizzare il collocamento di apiari opportunamente recintati previa comunicazione al concessionario;
- 6) la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga deve essere raccolta nelle aree indicate annualmente in fase di consegna, previa presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti. È fatto divieto di fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Essa va accumulata e conservata anche per i bisogni della stagione monticatoria successiva;
- 7) la rimozione dal pascolo delle recinzioni mobili ad ogni fine stagione;
- 8) al fine di tutelare le risorse idriche presenti (si veda la cartografia allegata) - in ottemperanza all'art.21 delle norme di attuazione del PUP (aggiornate con Delibera 1197/2023) che recepisce a livello provinciale l'art.94 del D. Lgs.152/2006 - è fatto:
 - effettuare un pascolamento veloce nelle "Zone di rispetto e di protezione idrogeologica" evitando una permanenza prolungata del bestiame in tali zone;
- 9) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, il concessionario si impegna a:
 - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - effettuare la manutenzione ordinaria di strade d'accesso all'alpe, fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
 - chiusura e scarico a fine stagione degli impianti (abbeveratoi, vasche liquame, impianto idraulico);
 - provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione delle stalle, di tutti i locali e delle pertinenze esterne alla malga;
 - pulire la vasca imhoff a fine contratto e al bisogno, con consegna del relativo formulario da parte di ditta specializzata;
 - trasportare a valle i rifiuti presenti derivanti dall'attività di malga;
 - imbiancare i locali della casina a fine contratto;
 - pulire il camino ogni fine stagione e autocertificarne la corretta esecuzione.

Art. 12 – Oneri per la proprietà

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, la proprietà potrà provvedere a:

- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio ed eventuali opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con il concessionario;
- concedere in uso al concessionario un locale per il periodo invernale, quale magazzino per attrezzature inerenti l'alpeggio;
- segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli lungo le strade di accesso aperte al traffico che riportino il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo;

Il proprietario declina qualsiasi responsabilità relativa a danni da cinghiali a carico del cotico.

Art. 13 – Occupazione suolo di pascolo

Per l'occupazione stabile del terreno pascolivo e quando l'occupazione stessa non si estenda a più di 1 ettaro, il concessionario non avrà diritto ad alcuna diminuzione del canone di concessione. Per qualunque taglio di piante che venisse eseguito direttamente o indirettamente dalla proprietà durante la validità della concessione, nell'ambito del pascolo, non si farà luogo a compenso alcuno in favore del concessionario e ciò sia per l'eventuale occupazione del pascolo con le piante abbattute e con le ramaglie, sia per l'eventuale divieto del pascolo conseguente al taglio, sia per le altre operazioni forestali.

Non è previsto indennizzo alcuno per il transito nelle aree di pascolo relative ad interventi di esbosco o accumulo legname, fatto salvo quanto sopra.

Art. 14 – Responsabilità civili

Durante il periodo di monticazione il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività.

Art. 15 – Durata della concessione in uso

La durata della concessione in uso è definita nel contratto.

Art. 16 – Divieto di subconcessione

È espressamente vietata la subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 17 – Cauzione

A titolo cautelativo l'ente proprietario chiede al concessionario un deposito cauzionale infruttifero pari ad 1 annualità dell'importo di contratto a garanzia degli obblighi contrattuali nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza del concessionario. Detta cauzione sarà restituita successivamente alla scadenza del periodo della concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto. La quota eventualmente utilizzata dal proprietario per realizzare interventi di inadempienza certificati nel verbale di riconsegna annuale, va reintegrata dal concessionario entro 30 gg dalla notifica.

TITOLO II

ASPETTI TECNICI

Art. 18 – Generalità

Il concessionario si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

La conduzione tecnica dell'alpeggio, per le parti non definite in questo disciplinare, va effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla norma relativa ai "Pagamenti agro-ambientali" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (o successive edizioni) e dalle relative disposizioni attuative.

Art. 19 – Gestione degli animali al pascolo

- 1) È richiesta la presenza continua del pastore per la gestione della mandria;
- 2) tutta la superficie percorribile del pascolo va integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Il pascolamento dovrà riguardare tutta la superficie pascolabile individuata dalle cartografie allegate;
- 3) vanno tassativamente rispettate le indicazioni di rispetto idrogeologico di cui al punto 10, art. 11;
- 4) va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio; la stabulazione notturna del bestiame non dovrà interessare consecutivamente le stesse superfici per oltre 5 giorni e potrà interessare preferibilmente superfici invase da arbusti (rododendro, ontano verde, ecc.);
- 5) va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile attuando un pascolamento veloce;
- 6) il bestiame non va trattenuto nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale se sprovvisti di apposite recinzioni;
- 7) il pascolamento su superfici a pascolo alberato è consentito all'interno delle aree comprese nelle cartografie allegate;
- 8) è fatto divieto di stabulazione all'interno della stalla, fatti salvi il periodo di mungitura e situazioni di pericolo legate ad eventi meteorici estremi o in presenza di situazioni di criticità (predazioni ripetute in breve lasso di tempo o segnalazione da parte del competente Servizio PAT) legate alla presenza di grandi carnivori; in caso di stabulazione all'aperto ed in presenza di grandi carnivori è fatto obbligo di uso di recinzioni appropriate, in linea con indicazioni della D.G.P. 1522, 10.09.21;
- 9) nelle aree con pendenze ridotte il pascolamento viene condotto attraverso l'uso di filo pastore entro superfici ridotte (< di 5 ha), iniziando dalle aree a più bassa quota o in condizioni di più ridotta fertilità; nello specifico verranno monticate inizialmente le aree più magre in esposizione sud mentre i campivoli di Campiello, Bosco e Bissolo verranno adibiti al pascolo serale e notturno; i pali montanti e/o le staccionate che potranno eventualmente venire sistemate dalla proprietà lungo il pascolo hanno lo scopo di facilitare l'utilizzo del filo pastore; le aree di impiego del filo pastore verranno definite in sede di consegna e comunque non riguardano le praterie d'alta quota;
- 10) non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti per il contenimento della flora infestante; tali superfici sono individuate in fase di consegna nei modi definiti dall'art. 9.

Art. 20 – Integrazioni alimentari

- Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari confezionate agli animali nonché il posizionamento di grandi silos esternamente alla stalla;
- è possibile fornire agli animali bovini e caprini concentrati (mangimi) fino ad un max del 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca (max $0,25 \times 18 = 4,5$ kg per i bovini). I quantitativi sono indicati e fissati nel verbale di consegna e/o di carico della malga;
- è vietato l'impiego di balloni di foraggio – salvo accordo con la proprietà in conseguenza di situazioni di emergenza.

Art. 21 – Concimazione e gestione delle deiezioni

Per la concimazione del pascolo si provvederà mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni eventualmente accumulate. Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- 1) nelle zone infestate da piante ammoniacali come pure in aree a torbiera si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;
- 2) non è ammesso l'uso di concimi minerali.

Art. 22 – Lavorazioni del latte

Non è prevista la lavorazione del latte.

TITOLO III PROCEDURE

Art. 23 – Organo di Vigilanza

L'Ente proprietario nomina una Commissione preposta alla consegna ed alla riconsegna della Malga, di cui fa parte un funzionario dell'Ufficio agricolo provinciale periferico competente per territorio, il custode forestale e un rappresentante del Comune.

Il Custode Forestale competente è delegato dalla proprietà per il controllo dell'osservanza del presente Disciplinare Tecnico – Economico da parte del concessionario. Di regola il Custode Forestale, oltre che al momento della consegna del bene all'inizio del periodo di affitto e della riconsegna alla fine dello stesso, effettua almeno tre sopralluoghi all'anno e precisamente:

- in occasione del carico;
- durante la stagione di alpeggio;
- in occasione dello scarico.

Il Custode Forestale ha il compito di riferire annualmente all'Ente proprietario circa l'attività di controllo e aspetti non compresi nel verbale di scarico, nonché ogni qualvolta l'Ente stesso lo richieda. Il concessionario ha l'obbligo di comunicare la data di carico e di previsto scarico al custode forestale permettendone anche l'accesso alle strutture.

Art. 24 – Consegna e riconsegna della malga

All'inizio e alla scadenza della concessione in uso, la proprietà, rappresentata dal Custode Forestale, in contraddittorio con il concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare Tecnico – Economico.

Alla scadenza della concessione in uso, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salva la richiesta di eventuali integrazioni.

È escluso qualsiasi rimborso a favore del concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà all'Ente, e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che il concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea dalla proprietà.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra, comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente Disciplinare.

TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI

Art. 25 – Vigilanza

Il Custode Forestale di cui all'art. 23 opera il controllo di quanto disposto dal presente disciplinare.

Art. 26 – Inadempienze e penalità

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze e quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme precisate negli articoli precedenti, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

1. mancato rispetto art. 4: (Monticazione): € 15,00 al giorno per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista di inizio monticazione;
2. mancato rispetto art. 5 (Carico): € 40,00 euro per ogni U.B.A. alpeggiata in meno rispetto al limite fissato;
3. mancato rispetto art. 9 (Migliorie): € 200,00 per ogni inadempienza accertata;
4. mancato rispetto art. 10 e 11 (Oneri particolari del concessionario per la gestione del pascolo): € 200,00 = per ogni inadempienza accertata;

5. mancato rispetto art. 19, 20 e 21 (Gestione animali al pascolo, integrazioni e deiezioni): € 200,00 = per ogni inadempienza accertata.

Art. 27 – Inadempienze e penalità

Qualora il Concessionario si renda responsabile di reiterate inadempienze nei riguardi delle prescrizioni impartite in sede di consegna e riconsegna della malga il Concedente si riserva la facoltà di prevedere l'esclusione del medesimo soggetto dalla concessione delle malghe di proprietà per i successivi 5 anni.

Art. 28 – Risoluzione anticipata e recesso

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare o risolvere il contratto di concessione in uso o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 15, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nel contratto di concessione, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata o PEC il medesimo Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla risoluzione del contratto di concessione in uso nonché alla richiesta al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente proprietario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stata stipulata; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata risoluzione del contratto di concessione in uso, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente contratto inviando comunicazione a mezzo pec o raccomandata a.r. nel periodo che intercorre tra il 1° giugno ed il 30 novembre di ciascun anno. Qualsiasi comunicazione inviata al di fuori di detto periodo non sarà considerata valida ai fini dell'esercizio del diritto di recesso. Il recesso, esercitato nei modi e tempi indicati, avrà effetto decorsi 120 giorni dalla data della comunicazione, salva la facoltà per il concedente di accordare al concessionario un differente e più breve termine di validità.

L'Ente proprietario avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della recessione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.

Art. 29 – Clausole di risoluzione espressa

Fatta salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 28, l'Ente proprietario si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, a tutto rischio del concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- malga caricata con un numero di U.B.A. inferiore a quello minimo fissato all'art. 5 per oltre 30 giornate, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- mancato pagamento del canone annuo (ed eventuale canone aggiuntivo);
- l'uso di latte proveniente dal fondovalle, per la trasformazione in alpeggio;
- ritardo superiore a 15 gg rispetto al periodo indicato all'art. 4;
- cessione del contratto o subconcessione non autorizzato.

Luogo e data

- Rappresentante Comune di Borgo Chiese

- Rappresentante del Concessionario

- Rappresentante di Ufficio Distrettuale Agricoltura

VERBALE DI CARICO E SCARICO

Malga Campiello - Bissolo Comune di Borgo Chiese (TN)

Verbale di ☐ consegna primaverile
☐ riconsegna autunnale

della malga denominata _____

di proprietà _____

affidata alla Ditta _____

con durata della locazione dal _____ al _____

Addì _____ in Comune di Borgo Chiese.

- Visto il quaderno d'onere del contratto di concessione in uso con particolare riguardo ai lavori che il concessionario deve eseguire in proprio in aggiunta al pagamento del canone di concessione, sottoscritto in data _____;
- Data la lettura del predetto Disciplinare Tecnico – Economico;
- Visto il carico stabilito dal Disciplinare Tecnico predisposto dal Comune di Borgo Chiese in U.B.A. _____ e verificata la tolleranza in _____ U.B.A.;
- Effettuata una ricognizione relativa a:
 - i fabbricati della malga e delle aree pascolive;
 - le aree pascolive con precisazione dei confini del compendio affittato/concesso, delle altre infrastrutture e dei fabbricati, con individuazione dei locali ad esclusiva disposizione dell'affittuario per il

deposito in malga, a proprio rischio, delle attrezzature in proprietà durante i periodi di non monticazione.

I sottoscritti:

- Rappresentante Comune di Borgo Chiese_____
- Rappresentante del Concessionario _____
- Rappresentante di Ufficio Distrettuale Agricoltura _____

Si sono portati in sopralluogo sulla malga sopra citata ed hanno, di comune accordo, stabilito che:

- l'Ente proprietario si impegna a realizzare le seguenti attività di manutenzione:

Lavori	Descrizione particolareggiata e localizzata
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

– L'affittuario inoltre ☐ dovrà eseguire ☐ ha eseguito quanto segue:

Lavori ordinari	Descrizione particolareggiata e localizzazione	Stima			Sanzione prevista
		€	ore	complessivo	
1. Manutenzione, pulizia e imbiancatura edifici sopra elencati e relativi serramenti.					
2. Corretto accumulo e smaltimento dei RSU.					
3. Raccolta e rimozione rifiuti.					
4. Svuotamento imhoff.					
5. Recupero e sistemazione recinzioni mobili a fine stagione e manutenzione staccionate in legno					
6. Immagazzinamento materiale ed attrezzature del concessionario al termine della monticazione.					
7. Manutenzione strutture approvvigionamento idrico e abbeveratoi.					
8. Pulizia canalette e rampe stradali all'interno del pascolo.					
9. Rimozione strutture provvisorie.					

Lavori ordinari	Descrizione particolareggiata e localizzazione	Stima			Sanzione prevista
		€	ore	complessivo	
10. Sistemazione depositi e immagazzinamento legna da ardere per stagione successiva.					
11. Smaltimento deiezioni.					
12. Corretta segnalazione e confinamento notturno cani da guardiania.					
13. Sfalcio infestanti e migliorie.					
14. Taglio manuale piante forestali.					
15. Mandatura per controllo cardi o felci.					
16. Mandatura per controllo arbusti.					
17. Altro					

Sono state constatate le seguenti inadempienze (art. 26):

Rif art. 26	Sanzione	Quantità accertata €	Sanzione prevista €
Art. 4 Monticazione	15 euro/g		
Art. 5 Carico	40 euro/U.B.A.		

Rif art. 26	Sanzione	Quantità accertata €	Sanzione prevista €
Art. 9 Migliorie	200 euro/inadempienza		
Art. 10 e 11 Oneri particolari concessionario	200 euro/inadempienza		
Art. 19, 20, 21 Gestione animali al pascolo	200 euro/inadempienza		

per le quali l'Ente applicherà a carico del malgaro la penale di € _____
(diconsi € _____) come previsto nel contratto di concessione e nel citato Disciplinare Tecnico - Economico. I lavori saranno eseguiti dall'Ente stesso con una maggiorazione del ____ % sugli importi a carico del malgaro per spese di gestione. L'Ente si impegna a provvedere entro il termine di ____ giorni dall'esecuzione dei lavori mancanti o di esecuzione deficiente. La relativa spesa di € _____ più € _____ per spese di gestione, sarà prelevata dal deposito cauzionale a suo tempo effettuato dal malgaro, il quale deposito dovrà essere reintegrato pena la risoluzione del contratto. Il presente verbale viene letto a tutti gli intervenuti e, in segno di conferma, viene sottoscritto.

Il concessionario

Addì, _____

– Rappresentante Comune di Borgo Chiese _____

– Rappresentante del Concessionario _____

– Rappresentante di Ufficio Distrettuale Agricoltura _____

– Allegato B) alla deliberazione della Giunta comunale n. 36 dd. 10.04.2025

– LA SEGRETARIA COMUNALE

– Fioroni dott.ssa Lara

– (firmato digitalmente)

COMUNE DI BORGO CHIESE

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. **35** DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	CONCESSIONE IN GODIMENTO DI FONDI RUSTICI E PASCOLI ANNESSI (UNITA' DI PASCOLO) DI MALGA SEROLLO (STAGIONI DI ALPEGGIO 2025-2026-2027), MALGA SERODINE-BREALONE-VALLISELLE (STAGIONI DI ALPEGGIO 2025-2030) E MALGA CAMPIELLO-BISSOLO-BOSCO (STAGIONI DI ALPEGGIO 2025-2030).
-----------------	--

L'anno duemilaventicinque, addì dieci del mese di aprile, alle ore 17.30 nella sala delle riunioni, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

SARTORI RENATO

LEOTTI GIUSEPPE

SPADA ROBERTO

ZULBERTI ALESSANDRA

POLETTI ELEONORA

Assente giustificati: //.

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Fioroni Lara.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Sartori Renato, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza dichiara aperta la trattazione dell'argomento previsto nell'ordine del giorno diramato con prot. n. 3075 del 10.04.2025.

OGGETTO: CONCESSIONE IN GODIMENTO DI FONDI RUSTICI E PASCOLI ANNESSI (UNITA' DI PASCOLO) DI MALGA SEROLLO (STAGIONI DI ALPEGGIO 2025-2026-2027), MALGA SERODINE-BREALONE-VALLISELLE (STAGIONI DI ALPEGGIO 2025-2030) E MALGA CAMPIELLO-BISSOLO-BOSCO (STAGIONI DI ALPEGGIO 2025-2030).

L'assessore Leotti Giuseppe relaziona sul punto all'ordine del giorno.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 22.02.2024 si procedeva all'indizione di una gara per l'affidamento della concessione in godimento delle malghe comunali e pascoli annessi denominate Malga SEROLLO per le stagioni di alpeggio 2024 e 2025, Malga SERODINE-VALLISELLE, Malga BREALONE, Malga BISSOLO, Malga CAMPIELLO-BOSCO, Malga RIVE-CIOCCHI, Malga ROMANTERRA, Malga "VALLE APERTA-BONDOLO" per le stagioni di alpeggio 2024 – 2029 e contestuale approvazione di avviso di asta pubblica.

- con deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 25.03.2024 si provvedeva a modificare la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 22.02.2024 approvando l'assegnazione diretta della concessione a giovane imprenditore agricolo, come previsto dall'articolo 6 comma 4 bis del D.Lgs. 228/2001, della Malga Serollo per le stagioni di alpeggio 2024-2025 e per le Malghe Valle Aperta - Bondolo e Malga Romanterra per le stagioni di alpeggio 2024-2029.

- in data 27.03.2024 con prot. n. 2566 si procedeva a pubblicare un Avviso asta pubblica per procedere all'individuazione dei soggetti cui affidare la concessione in godimento delle Malghe e dei pascoli annessi di proprietà del Comune di Borgo Chiese delle Malghe BREALONE, BISSOLO, CAMPIELLO-BOSCO, RIVE-CIOCCHI, SERODINE-VALLISELLE e relativi pascoli annessi per le stagioni di alpeggio 2024-2029.

Al termine della procedura solo la Malga Rive-Ciocchi è stata aggiudicata per le stagioni d'alpeggio 2024-2029 mentre per la Malga Brealone, la Malga Serodine-Valliselle, la Malga Bissolo e la Malga Campiello-Bosco è stata dichiarata la mancata aggiudicazione.

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 30.01.2025 avente per oggetto "Risoluzione anticipata del contratto di concessione in godimento Malga Serollo ed annessi pascoli di proprietà del Comune di Borgo Chiese all'Azienda Agricola Pelanda Alessia per le stagioni d'alpeggio 2024-2025" si prendeva inoltre atto della risoluzione anticipata del contratto n. 42/2024, come richiesto dall'aggiudicatario in forza all'articolo 28 comma 4 del "Disciplinare Tecnico-Economico per la concessione in godimento dell'alpeggio di Malga Serollo". In riferimento a tale circostanza si prende atto che in base all'articolo 4 bis della Legge n. 203/1982 in caso di recesso del conduttore, il diritto di prelazione decade.

- i fondi rustici e relativi pascoli dove si svolge l'attività di alpeggio rappresentano un inestimabile elemento di valore per il Comune di Borgo Chiese riferito ai contesti di storia, tradizione, cultura popolare ed rappresentano un patrimonio di rilevante valore ambientale e paesaggistico dell'intera comunità. Per assicurarne la conservazione e la corretta valorizzazione, alla luce degli esiti delle recenti scelte gestorie operate con scarsi risultati in termini di efficacia e di economicità gestoria, ai fini di perseguire il principio della buona amministrazione del patrimonio pubblico si è valutato un cambio di strategia e di procedere ad un accorpamento delle unità di pascolo delle Malghe non aggiudicate con la procedura dell'anno 2024 sopra menzionata. Nel dettaglio si è previsto l'accorpamento delle unità di pascolo delle Malghe Serodine, Brealone e Valliselle e delle Malghe Campiello, Bissolo e Bosco.

- a tal fine con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Settore Lavori Pubblici n. 38 del 14.03.2025 è stato conferito un incarico professionale al dottor Bronzini Luca per la redazione dei nuovi disciplinari corrispondenti alle Malghe accorpate nelle unità di pascolo, nel dettaglio: “Disciplinare Tecnico – Economico per la concessione in godimento dell'alpeggio di Malga Serodine–Brealone–Valliselle” e “Disciplinare Tecnico – Economico per la concessione in godimento dell'alpeggio di Malga Campiello-Bissolo-Bosco”. I disciplinari sono stati acquisiti al protocollo in data 31.03.2025, n. 2757. Si precisa che il disciplinare relativo alla Malga Serollo non subisce variazioni.

- in data 31.03.2025 è stata depositata la “Relazione di perizia di stima sintetica del più probabile valore di mercato del canone di concessione rispettivamente per gli alpeggi di *Malga Campiello-Bissolo-Bosco* e di *Serodine-Brealone-Valliselle* redatta dal geom. Milena Scalmazzini dell'Ufficio Tecnico Comunale e protocollata al n. 2737/2025, nella quale, effettuate le opportune riflessioni si valutano congrui, e pertanto da assumersi a base d'asta:

- Euro 2.700,00 per l'Unità di Malga Campiello-Bissolo-Bosco
- Euro 5.200,00 per l'unità di Malga Serodine-Brealone-Valliselle.

- in data 08.04.2025 è stata depositata la “Relazione di perizia di stima sintetica del più probabile valore di mercato del prezzo di concessione alpeggio di Malga Serollo” redatta dal geom. Milena Scalmazzini dell'Ufficio Tecnico Comunale e protocollata al n. 2993/2025, nella quale, effettuate le opportune riflessioni, si valuta congruo, e pertanto da assumersi a base d'asta, il canone pari ad Euro 3.900,00 per l'unità di Malga Serollo. Si evidenzia che il valore di perizia è stato determinato tenendo in considerazione il disagio arrecato all'aggiudicatario dalla circostanza che impone che l'attività di caseificazione possa avvenire esclusivamente in locali adeguati alle norme di settore, come rilevato dal parere della Azienda Provinciale dei Servizi Sanitari di data 11 settembre 2024, cui consegue l'onere, posto a carico dell'aggiudicatario, di provvedere all'attività di cucina (preparazione e consumo pasti) in un luogo esterno alla malga, con oneri e mezzi a carico dell'aggiudicatario medesimo, dovendo, la struttura della Malga, essere dedicata esclusivamente alla caseificazione.

- l'Amministrazione comunale intende concedere in godimento i fondi rustici e pascoli annessi in cui si svolge l'attività di alpeggio secondo il nuovo assetto organizzativo territoriale, caratterizzato dalle nuove unità di pascolo di nuova identificazione nei seguenti termini:

UNITA' DI PASCOLO - MALGA	STAGIONI DI ALPEGGIO	CANONE A BASE DI GARA	SUPERFICIE NETTA PASCOLABILE (HA)	N. UBA (CARICO MINIMO)
SEROLLO	2025-2027	Euro 3.900,00	83,2	65
SERONDINE- BREALONE- VALLISELLE	2025-2030	Euro 5.200,00	178,7	135
CAMPIELLO-BISSOLO-BOSCO	2025-2030	Euro 2.700,00	66,6	60

Ulteriori condizioni per la concessione in godimento delle malghe sono le seguenti:

CRITERIO SELEZIONE MIGLIOR CONTRAENTE	Criterio del prezzo più alto – offerta economica al rialzo (ai sensi dell'art. 39, comma 2bis, l.p. 23/90)
MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Trattativa privata diretta ai sensi dell'art. 39, comma 3, l.p. 23/90 se l'importo contrattuale nel rispetto dell'art. 21, comma 4, l.p. 23/90 previo confronto concorrenziale

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	Aziende agricole, o loro forme associative, iscritte nella sezione I e II dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA), art. 39, comma 3, l.p. 23/90; Requisito di preferenza: giovane imprenditore agricolo, come previsto dall'articolo 6 comma 4 bis del D.Lgs. 228/2001
DISCIPLINA APPLICABILE	Disciplina dei patti agrari di cui alla legge 11 febbraio 1971 n.11 e 3 maggio 1982 n.203, applicabile anche in materia di fondi rustici ai sensi dell'art. 39 e seguenti della L.P. 23/1990; d.lgs. 228/2001; Regio Decreto n. 2440/1923; R.D. n. 827/1924; l.p. 6/2005
DURATA	Sessennio ovvero triennio, non rinnovabile
STIPULA DEL CONTRATTO	Forma scrittura privata

Ribadito che la finalità perseguita con la concessione in godimento dei fondi rustici (malghe ed annessi pascoli) è quella di garantire, attraverso l'alpeggio e la monticazione del bestiame, la conservazione e la valorizzazione degli immobili, delle relative pertinenze e del pascolo adiacente dal punto di vista agricolo e silvo-pastorale.

Evidenziato che la durata di anni due per la concessione in godimento dell'unità di pascolo e fondo rustico "Malga Serollo" si giustifica per il fatto che l'Amministrazione ha in programma la realizzazione di un intervento di risanamento dell'edificio p.ed.102 "Casera".

Appurato che per le concessioni in godimento sopra specificate è necessario procedere alla sospensione del vincolo di uso civico gravante sulle particelle fondiari ed edificiali medesime per l'equivalente periodo di concessione. Per il caso in specie non è necessario acquisire il provvedimento di autorizzazione da parte del competente servizio provinciale in quanto non ricorre l'ipotesi della durata della concessione pari o superiore a nove anni, prevista dall'art. 15, comma 6, della L.P. n.6/2005.

Appurato che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Richiamata la l.p. 18/2015, che in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei Comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione all'articolo 10 della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli Enti locali e i loro Enti e Organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto Legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo Decreto;

Premesso altresì che la stessa L.p. 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali;

Visto il D.M. 25 luglio 2023 che ha introdotto modifiche all'Allegato 4/1 – Principio applicato della programmazione, prevedendo in particolare al paragrafo 9.3.1 il processo di bilancio degli Enti locali, contenente la tempistica cui gli Enti devono attenersi al fine della predisposizione e approvazione dei documenti di programmazione finanziaria dell'Ente;

Preso atto che il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 definisce il P.E.G. come il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

Dato atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti dello scrivente Responsabile né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti consortili, nella versione vigente;

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del C.E.L., dato che la L.P. 14.06.2005, n. 6 non riserva espressamente al Consiglio comunale, a differenza di quanto prevedeva la precedente L.P. 13.03.2002, n. 5, l'adozione degli atti inerenti alla sospensione o l'estinzione del vincolo di uso civico.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione

Visti inoltre

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.;
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30.12.2024;
- il Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30.12.2024;
- il Regolamento di contabilità comunale vigente come modificato con deliberazione consiliare n. 29 del 24.07.2024.
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 dd. 10.04.2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) triennio 2025-2027;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione triennio 2023/2025 (P.I.A.O.), aggiornamento 2024, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 47 del 29.04.2024;
- visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 di data 20.06.2017;
- vista la L.P. n.23/90 e ss.mm. ed i relativi regolamenti attuativi;
- visto il Regio Decreto n.827/1924;
- vista la legge 3 maggio 1982 n.203 "Norme sui contratti agrari";
- VISTO il D.Lgs. 118/2011 e l'Allegato 4/1, nella versione attualmente vigente;
- VISTO il d. lgs. 267/2000 e la l.p. 18/2015;
- acquisito il parere sulla regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio competente attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa contenuta in questo provvedimento, giusto artt. 185 e 187 del Codice Enti Locali (C.E.L.);
- acquisito il parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile Servizio Finanziario previsto dagli artt. 185 e 187 del Codice Enti Locali (C.E.L.);
- Richiamati i decreti sindacali di nomina dei Responsabili dei Servizi e di delega agli stessi delle funzioni per l'assunzione degli atti di natura gestionale;
- Valutata l'opportunità di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., stante la necessità di procedere a breve alla manifestazione di interesse.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO;

- Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Di sospendere, per quanto meglio specificato in premessa, il diritto di uso civico relativamente alla Malga Serollo, alla Malga Campiello-Bissolo-Bosco e alla Malga Serodine-Brealone-Valliselle e dei pascoli delle relative unità di pascolo del Comune di Borgo Chiese nelle particelle edificiarie e catastali individuate analiticamente nei disciplinare tecnico economico di ciascuna malga di proprietà comunale, per le stagioni di alpeggio 2025-2030, fino alla data del 30 settembre, con la sola eccezione di Malga Serollo e pascoli annessi, limitatamente ai primi due anni di alpeggio 2025-2026.

2. Di disporre che si proceda alla concessione in godimento dei fondi rustici e pascoli annessi (unità di pascolo) denominati Malga “Serollo” per il periodo di due anni, stagioni di alpeggio 2025-2026, Malga Campiello-Bissolo-Bosco e Malga Serodine-Brealone-Valliselle per il periodo di sei anni, stagioni d'alpeggio 2025-2030 con il criterio della migliore offerta economica a rialzo dalle base d'asta, previo confronto concorrenziale tra le aziende agricole, o loro forme associative, iscritte nella sezione I e II dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA) e giovane imprenditore agricolo, come previsto dall'articolo 6 comma 4 bis del D.Lgs. 228/2001 ai sensi dell'art. 39, comma 3, l.p. 23/90 e dell'articolo 6 comma 4 bis del D.Lgs. 228/2001.
3. Di approvare il “Disciplinare Tecnico – Economico per la concessione in godimento dell'alpeggio di Malga Serodine–Brealone–Valliselle” allegato sub lettera A) e il “Disciplinare Tecnico – Economico per la concessione in godimento dell'alpeggio di Malga Campiello-Bissolo-Bosco” allegato sub lettera B) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
4. Di autorizzare il Responsabile del servizio alla sottoscrizione dei contratti di concessione in godimento, che verranno redatti in forma di scrittura privata con assunzione di tutti gli oneri annessi e connessi in capo all'aggiudicatario. Si autorizza altresì lo stesso ad apportare eventuali lievi modifiche non sostanziali al testo del contratto stesso.
5. Di stabilire, visto le perizie sopra citate, che i canoni per stagione di alpeggio a base d'asta sono i seguenti:

N.	MALGHE COMUNALI	IMPORTO BASE ANNUO	SUPERFICIE NETTA PASCOLABILE (HA)	N. UBA (CARICO MINIMO)
1	MALGA SEROLLO	EURO 3.900,00	83,2	65
2	MALGA CAMPIELLO-BISSOLO-BOSCO	EURO 2.700,00	66,6	60
3	MALGA SERODINE-BREALONE-VALLISELLE	EURO 5.200,00	178,7	135

6. Di dare atto che l'accertamento dell'entrata per canone di concessione sarà disposto con determinazione del responsabile del servizio competente a seguito di stipula del contratto di concessione al Titolo 3 Tipologia 01 Categoria 0300 (capitolo 485 Conto Piano Finanziario E.3.01.03.02.000) del bilancio di previsione 2025-2027, e sarà prevista nel bilancio di previsione per gli esercizi successivi.
7. Di dare altresì atto che il corrispettivo dei canoni di concessione delle malghe comunali e pascoli annessi di cui al punto 1) verrà impiegato in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della L.P. 14.06.2005, n. 6.
8. Di demandare, per le ragioni esposte in premessa, al funzionario responsabile dell'Ufficio competente l'adozione degli atti necessari per dare compiuta attuazione al presente deliberato, ivi compreso l'espletamento della procedura di affidamento a trattativa privata preceduta da confronto concorrenziale (manifestazione di interesse), l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza prescritti dalla legge nonché degli adempimenti necessari collegati ad essa;
9. Di dare atto che, essendo la sospensione del diritto di uso civico disposta con il presente provvedimento deliberativo di durata inferiore a nove anni, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.P. 14.06.2005, n. 6 non è richiesta alcuna autorizzazione del competente servizio provinciale.
10. Di dichiarare la presente deliberazione, per le motivazioni illustrate nella premessa, con separata unanimità votazione espressa nelle forme di legge, immediatamente eseguibile

ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.

11. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- Opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 c.5 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2.
- Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, in alternativa alla possibilità indicata al punto precedente.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al citato D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 che, in particolare, riduce il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale a 30 giorni e non ammette il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente.

IL SINDACO
Sartori Renato

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fioroni Lara